CAMERA DEI DEPUTATI N. **5809-A**

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI V E XI

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE; LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

presentata alla Presidenza il 16 aprile 1999

(Relatori per la maggioranza: **CHIAMPARINO** per la V Commissione; **DUILIO** per la XI Commissione)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 marzo 1999 (v. stampato Senato n. 3593)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(TREU)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(COSTA)

—

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 15 marzo 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge n. 5809, collegato alla manovra finanziaria per il 1999, si caratterizza per tre obiettivi politici e programmatici, ognuno dei quali definisce un insieme di temi:

attuare alcune delle linee previste nel Documento di programmazione economico-finanziaria 1999-2001 e nella risoluzione parlamentare di approvazione;

attuare alcuni dei più significativi impegni assunti con le parti sociali con il Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, sottoscritto nel dicembre scorso dal Governo e dalle parti sociali e approvato dalle due Camere con distinte risoluzioni;

attuare un complesso di misure volte alla promozione dello sviluppo nei diversi ambiti produttivi e territoriali, al riordino amministrativo, alla correzione di precedenti manovre o di normative specifiche.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'attuazione del DPEF, occorre innanzi tutto ricordare che il Documento presentato dal Governo nell'aprile 1998, riferito al triennio 1999-2001, innovando profondamente rispetto al passato, esplicita l'obiettivo del rilancio economico ed occupazionale insieme a quello della stabilità finanziaria. Nella III parte del DPEF, nel tracciare il quadro macroeconomico programmatico, si afferma in apertura che « la politica di bilancio assume quale obiettivo prioritario della propria azione il sostegno dello sviluppo di medio periodo dell'attività produttiva e la creazione di nuovi posti di lavoro ». Si precisa inoltre che « l'obiettivo (...) è di massimizzare la crescita coniugandola con i ritrovati equilibri di finanza pubblica e di affrontare così le cause strutturali della disoccupazione » e in particolare di « stimolare crescita economica e occupazione nelle aree meno sviluppate del Paese, nelle quali si concentrano risorse di lavoro inutilizzate », colmando « il differenziale economico esistente tra il Nord e il Sud ».

Analogamente, le risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF impegnano il Governo a individuare prioritariamente la politica economica e finanziaria a sostegno della crescita e della creazione di nuovi posti di lavoro, avendo individuato nella disoccupazione concentrata al Sud il problema principale del Paese.

Tali esigenze di sostegno allo sviluppo trovano ora una nuova urgenza alla luce dei mutamenti intervenuti nella situazione economica italiana in seguito ai cambiamenti dello scenario internazionale. In particolare, il rallentamento del ciclo economico dovuto al calo della domanda estera e alla crisi dei mercati asiatici richiede uno sforzo aggiuntivo in termini di misure di incentivo allo sviluppo e al mercato del lavoro.

Le stime più recenti contenute nella *Relazione sull'andamento dell'economia nel 1998 e aggiornamento delle previsioni per il 1999*, presentate il 18 marzo scorso e illustrate dal Ministro del tesoro presso le Commissioni V e XI, evidenziano uno scenario non positivo, anche se con alcuni segnali di ripresa: il 1998 si è chiuso con una crescita pari ad appena l'1,4 per cento (rispetto alle previsioni iniziali del 2,5 per cento, ridimensionate all'1,8 per cento nel mese di settembre) e con un tasso di disoccupazione medio del 12,3 per cento, a fronte di punte del 22,8 per cento nel Mezzogiorno. Nel 1999, il PIL cresce appena dell'1,5 per cento mentre la disoccupazione, a fronte di un aumento delle forze di lavoro, resta sui livelli dell'anno precedente (12,2 per cento in media nazionale).

Le persistenti difficoltà dell'economia e la consapevolezza di poterle affrontare efficacemente solo attraverso una strategia comune hanno portato, alla fine dello scorso anno, ad un accordo tra Governo e parti sociali volto al rilancio degli investimenti pubblici e all'adozione di misure per un migliore funzionamento del mercato del lavoro (e tra queste la formazione). Accordo che in qualche modo accelera la realizzazione di un modello di programmazione negoziata in un settore così rilevante della politica economica nazionale.

Infine, di fronte all'accentuarsi delle difficoltà dell'economia, il Governo stesso ha inteso dare immediata attuazione, attraverso l'emanazione di un decreto-legge (n. 63 del marzo 1999), ad alcune delle misure previste dal Patto sociale e riversate nel collegato ordinamentale in esame.

Particolare rilievo assume quindi in questa ottica il rilancio degli investimenti pubblici, quale leva non inflazionistica per rilanciare la crescita economica e l'occupazione e favorire la ripresa del processo di accumulazione del capitale privato.

Il DPEF e successivamente il Patto sociale hanno sottolineato in proposito la necessità di realizzare forme di intervento che utilizzino congiuntamente le risorse pubbliche, il cofinanziamento europeo, il ricorso alla finanza di progetto in modo integrato con i privati, e in particolare l'importanza del loro coinvolgimento nella realizzazione delle infrastrutture del Mezzogiorno, anche con una politica di concessioni che affidi la costruzione e la gestione delle opere per un periodo determinato.

D'altra parte, le risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF avevano a suo tempo impegnato il Governo:

a) a ridurre il divario infrastrutturale interno al paese e nei confronti dell'Europa, proponendo un programma definito, migliorando la capacità di realizzazione delle pubbliche amministrazioni (anche semplificando le procedure) e favorendo la formazione di un adeguato « parco progetti », anche con la riforma del Fondo per la progettazione, prevedendo una quota per progetti integrati e investimenti ad alta valenza ambientale e incentivando l'apporto di capitali privati;

b) a effettuare il monitoraggio delle azioni funzionali alla crescita economica e all'occupazione, anche con riferimento agli investimenti in infrastrutture.

Per un verso, quindi, il provvedimento in esame si fa carico della complessità dei mutamenti intervenuti e, nel rispetto del programma di convergenza presentato in sede europea, rilancia misure di sostegno allo sviluppo e all'occupazione, dando attuazione oltre che agli interventi prefigurati dal DPEF anche ad alcuni di quelli ricollegabili al Patto sociale.

Per un altro verso, si sono volute concentrare in un unico provvedimento una serie di misure anche di carattere settoriale per evitare una dispersione della produzione legislativa.

1. Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.

Il quadro sin qui delineato ha condotto, nel corso dell'*iter* al Senato, ad una profonda modifica del testo originario del progetto di legge presentato dal Governo: il numero degli articoli è triplicato (passando da 22 a 67! E divenuti poi 68 articoli in seguito alle modifiche introdotte durante l'esame in sede referente alla Camera) e la normativa contenuta negli stessi risulta di gran lunga modificata. Si è quindi persa, inevitabilmente, l'organicità del disegno complessivo.

È possibile tuttavia rintracciare i principali filoni di intervento, alcuni dei quali già contenuti nel testo iniziale, mentre altri sono stati aggiunti in seguito agli accordi raggiunti tra Governo e parti sociali nel contesto del Patto sociale.

Il nucleo originario e centrale delle disposizioni del disegno di legge n. 5809 è costituito – come dichiara la relazione di accompagnamento al testo presentato al Senato (A.S. 3593) – da « una serie di misure che hanno come punto di riferimento il problema del lavoro, visto nel-

l'insieme dei processi che ad esso direttamente o indirettamente si riconducono ». Le materie su cui, a tali fini, si interviene possono essere individuate in quattro nuclei:

a) investimenti pubblici;

b) incentivi all'occupazione;

c) previdenza;

d) trattamento di fine rapporto.

Le modifiche riconducibili agli accordi raggiunti tra Governo e parti sociali nel contesto del Patto sociale riguardano essenzialmente due nuclei tematici:

e) riduzione del carico contributivo;

f) sistema formativo e istruzione.

Infine, le ulteriori modifiche e integrazioni introdotte al Senato, possono essere raggruppate tematicamente secondo il seguente schema:

g) pari opportunità tra i sessi nel lavoro;

h) tutela del territorio;

i) trasporti;

j) attività produttive;

k) agricoltura;

l) disposizioni varie:

che modificano il provvedimento collegato « di sessione » (legge n. 448 del 1998);

che riproducono disposizioni stralciate dallo stesso provvedimento collegato durante il suo *iter*;

altre disposizioni.

Di fronte a questa molteplicità di materie, è inevitabile interrogarsi, anche in relazione alle specifiche previsioni delle risoluzioni programmatiche di quest'anno sui provvedimenti collegati « fuori sessione », sull'organicità del provvedimento e l'omogeneità del suo contenuto, sulle inevitabili difficoltà di esame di un testo così vasto e complesso, e sulla possibilità di ricondurre una tale varietà di interventi ad una finalità unitaria e coerentemente perseguita. La questione è del resto richiamata dal Comitato per la legislazione nel parere espresso sul testo del disegno di legge trasmesso dal Senato.

Tuttavia, la questione va valutata con la consapevolezza che il conseguimento di un obiettivo complesso, come quello del sostegno allo sviluppo e all'occupazione, è legato inevitabilmente ad un ampio insieme di fattori economici e sociali connessi all'adeguato funzionamento delle politiche pubbliche e del sistema amministrativo in una molteplicità di settori ed a tutti i livelli di azione.

Si è in altri termini di fronte ad una scelta radicale nel processo normativo: in presenza di situazioni economiche e sociali che rendono necessari continui aggiustamenti della normativa di riferimento per adeguarla all'effettiva realtà, o si accentua il processo di delegificazione da poco avviato, oppure nella (giusta) impossibilità di ricorrere come in passato alla decretazione di urgenza, diventa ineludibile per (qualsiasi) Governo utilizzare lo strumento, come il provvedimento collegato, che per la certezza dei tempi e delle procedure di esame parlamentare più si presta a tale scopo.

In questa prospettiva, molte delle critiche provenienti dalle opposizioni, che hanno stigmatizzato l'ampliamento delle materie trattate dal provvedimento nel corso dell'esame al Senato, vanno senz'altro ridimensionate, pur non escludendo che singole disposizioni, anche a un esame più approfondito, possano essere giudicate estranee alla finalità fondamentale del provvedimento che è, e deve restare, quella di dare una risposta efficace alla crisi occupazionale che affligge il paese rilanciando lo sviluppo economico in tutte le sue direzioni.

2. Istruttoria legislativa svolta.

Dopo aver illustrato per sommi capi l'ambito dell'intervento normativo recato con il presente provvedimento, e i suoi

rapporti con gli indirizzi programmatici espressi nel DPEF e nelle risoluzioni parlamentari che l'hanno approvato, e prima di passare all'analisi degli articoli licenziati dalle Commissioni V e XI riunite, bisogna dare brevemente conto dell'istruttoria legislativa da esse svolta.

In premessa, va osservato che la complessità e la vastità dell'intervento hanno certamente reso difficoltoso un adeguato approfondimento di tutti gli aspetti rilevanti. Ci riserviamo pertanto, sia come relatori che come Commissioni, di svolgere un supplemento di istruttoria formale e sostanziale finalizzato al dibattito che si sta per aprire in Assemblea.

Ai fini dell'istruttoria svolta va in primo luogo ricordata l'audizione del Ministro del tesoro Ciampi, tenutasi nella seduta del 22 marzo scorso, nella quale, oltre a specifici chiarimenti su molte disposizioni in esame, il Ministro ha illustrato gli indirizzi fondamentali di politica economica che sottostanno all'intervento prefigurato dal disegno di legge, anche in relazione alla situazione economica congiunturale, come risultante dalla relazione sulla stima del fabbisogno di cassa per il 1999 e sulla situazione di cassa al 31 dicembre 1998, che è stata contestualmente presentata alle Camere.

Nella successiva seduta del 25 marzo ha altresì preso parte ai lavori della Commissione il Ministro del lavoro Bassolino, che in quell'occasione ha potuto fornire ai commissari importanti chiarimenti, sia pure nel corso dell'esame in sede referente e quindi al di fuori di una formale procedura di audizione.

Dato il numero elevato di materie che il provvedimento viene a toccare, è evidente che una particolare rilevanza, ai fini dell'istruttoria, è ricoperta dai pareri delle altre commissioni permanenti e del Comitato per la legislazione (intervenuto ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 4, del regolamento), presentati in allegato a questa relazione.

Oltre al parere del Comitato, sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), VI (Finanze), VIII (Ambiente e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive), XII (Affari sociali) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha trasmesso, in data 12 aprile 1999, al presidente della Camera il proprio parere ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287 del 1990.

Delle specifiche indicazioni in essi contenuti si è tenuto conto, quando il parere è stato espresso in tempo utile, nel corso dell'esame degli articoli su cui le Commissioni si sono soffermate più approfonditamente. Come già detto, ci riserviamo peraltro di accogliere nel seguito dell'esame i rilievi momentaneamente non presi in considerazione, e in particolare le osservazioni del Comitato per la legislazione, ai fini della migliore formulazione delle diverse norme.

In ogni caso, nel seguito della relazione, nell'illustrare il contenuto dell'articolato licenziato dalle Commissioni, si darà conto più compiutamente delle modifiche apportate al disegno di legge in rapporto alle indicazioni dei diversi pareri, come anche dei profili attinenti agli aspetti rilevanti ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del regolamento (necessità dell'intervento con legge, rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e delle competenze delle autonomie locali, definizione degli obiettivi e congruità dei mezzi individuati per conseguirli, inequivocità e chiarezza delle disposizioni).

3. Illustrazione dell'articolato definito dalle Commissioni.

Le misure contenute nel Capo I.

Affrontando più in dettaglio i diversi filoni del provvedimento in esame ci si sofferma ora sulle misure contenute nel Capo I, ed in primo luogo sugli investimenti.

a. Investimenti pubblici

Le disposizioni in materia di investimenti pubblici contenute nel disegno di legge in esame si ricollegano alle previsioni contenute nel DPEF (interventi che integrino le risorse pubbliche e il cofinanziamento europeo, il ricorso alla finanza di progetto, il coinvolgimento dei privati nella realizzazione delle infrastrutture del Mezzogiorno), soprattutto nelle misura in cui introducono importanti innovazioni di portata ordinamentale funzionali alla « nuova programmazione » degli interventi per lo sviluppo e rilanciano singoli progetti ritenuti particolarmente rilevanti.

Il Capo I, almeno nella parte corrispondente agli articoli presenti nel testo originario, è volto nel complesso a potenziare e/o razionalizzare le norme che disciplinano alcuni dei passaggi fondamentali attraverso cui si realizza l'intervento in materia di investimenti pubblici. Si segnalano inoltre numerose misure volte a semplificare le procedure o comunque ad agevolare specifiche categorie o singoli programmi di investimento, ritenuti particolarmente rilevanti o strategici.

Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici

L'articolo 1, per accrescere le competenze tecniche e operative delle amministrazioni centrali e regionali che gestiscono i programmi d'investimento, prevede la costituzione di appositi nuclei di valutazione e verifica presso ciascuna di esse. Le modifiche introdotte durante l'*iter* alla Camera evidenziano il raccordo da un lato con la Conferenza Stato-Regioni, e dall'altro con l'analoga struttura già operante presso il Ministero del tesoro, con il Sistema statistico nazionale e gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 322 del 1989, e con il nuovo Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici istituito presso il CIPE.

L'articolo prevede inoltre una « mappatura » del territorio nazionale che garantisca il più efficace svolgimento delle attività di programmazione degli interventi. Si segnala in proposito che il Comitato per la legislazione aveva ritenuto non sufficientemente definiti i principi e i criteri direttivi nella delega contenuta nel comma 2 del testo trasmesso dal Senato. Le Commissioni riunite, pertanto, hanno sostituito tale norma con l'attuale comma 9 dell'articolo 1, secondo cui i criteri per la suddivisione del territorio in Sistemi locali di lavoro, sulla base di indicatori delle condizioni socio-economiche elaborati dall'ISTAT, saranno indicati dal CIPE, sentite le Commissioni parlamentari competenti e la Conferenza Stato-Regioni.

Tale Comitato è oggetto delle norme contenute nell'articolo 2 – che attribuisce ai ministri partecipanti alle riunioni il diritto di voto per le deliberazioni di loro competenza – e nell'articolo 3 (aggiunto durante l'*iter* in Commissione), che modifica l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 430 del 1997. La norma citata riserva al CIPE funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, e di questa con le politiche comunitarie, trasferendo alle amministrazioni competenti i compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria. La modifica introdotta rinvia l'individuazione delle competenze da trasferire ad una delibera del CIPE, previo parere delle Commissioni parlamentari e la Conferenza Stato-Regioni, anziché ad un regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

Tali modifiche sono dirette essenzialmente a rendere più agevole lo svolgimento delle funzioni assegnate al CIPE, finora « soffocato » dai compiti di ordinaria amministrazione che correttamente si demandano ora alle amministrazioni di settore.

Progettazione degli interventi

L'articolo 4 (ex articolo 3) valorizza gli studi di fattibilità degli interventi, individuati come strumento ordinario per l'assunzione delle decisioni di investimento delle amministrazioni pubbliche. Inoltre, il medesimo articolo assegna risorse al finanziamento della progettazione preliminare degli interventi da parte delle amministrazioni regionali e locali, mentre,

quanto a quelle statali, il successivo articolo 12 (ex articolo 11) trasforma il Fondo per la progettazione del Ministero dei lavori pubblici da fondo rotativo a fondo perduto.

Più in particolare, a seguito delle modifiche all'articolo 4 introdotte dalle Commissioni V e XI della Camera, il finanziamento a fondo perduto da parte della Cassa depositi e prestiti dei progetti preliminari presentati da regioni, enti locali e dagli altri soggetti di cui ai commi 54-58 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 è concesso nel caso in cui sia stato redatto lo studio di fattibilità ed i risultati di quest'ultimo siano valutati positivamente dai nuclei di valutazione e verifica regionali istituiti ai sensi dell'articolo 1, e giudicati (dal Presidente della Regione) compatibili con le previsioni dei rapporti interinali di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998 relativa ai programmi cofinanziati in sede comunitaria.

A tale scopo, sono assegnati alla Cassa depositi e prestiti 110 miliardi per il triennio 1999-2001 di cui 30 miliardi per il 1999, 40 miliardi rispettivamente per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Venendo incontro a sollecitazioni espresse da più parti politiche circa la capienza limitata di tale dotazione finanziaria e l'opportunità di riservare una quota consistente alle regioni del Mezzogiorno, le Commissioni riunite hanno accolto un emendamento del Governo secondo cui il finanziamento del Fondo diviene permanente a decorrere dal 2000, con il rinvio della quantificazione annua alla Tabella C della legge finanziaria. Il 50 per cento di tali risorse è riservato alle regioni di cui all'obiettivo 1, e la ripartizione viene effettuata assegnando il 70 per cento alle diverse regioni in percentuale corrispondente a quella attribuita con i fondi comunitari, e il residuo 30 per cento sulla base delle domande che eccedono tale quota.

La norma, nella nuova formulazione, è diretta inoltre a rendere certi i tempi dei finanziamenti (erogati con determinazione del direttore generale non oltre 30 giorni dalla presentazione delle domande, secondo l'ordine cronologico delle stesse); ne ridetermina l'importo (in luogo del 10 per cento del costo presunto dell'opera previsto dalla normativa vigente, il beneficio è concesso in misura pari a quella richiesta ma non superiore alla tariffa professionale prevista per la redazione di un progetto preliminare); fissa una soglia minima per l'opera da realizzare (3 miliardi di lire); elimina l'istruttoria della Cassa depositi e prestiti, posto che il progetto è già stato valutato positivamente dai nuclei regionali; prevede la revoca dei fondi se entro 90 giorni dalla loro erogazione non è documentato l'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione.

La medesima procedura viene estesa alle anticipazioni relative ai progetti « ordinari » del Fondo rotativo per la progettualità di cui ai commi 54-58 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995.

L'articolo in esame, come modificato dalle Commissioni riunite, sembra quindi andare nel senso auspicato più volte dalla Commissione Bilancio, di rendere possibile cioè un « parco progetti » di riserva da parte degli enti territoriali tale da favorire una più rapida realizzazione delle opere pubbliche.

Quanto all'articolo 12 (ex articolo 11) ci limitiamo a segnalare che le Commissioni riunite, in recepimento di un'osservazione dell'VIII Commissione, hanno proceduto a una migliore formulazione del comma 4, in materia di compensi al personale degli uffici tecnici delle amministrazioni che provvedano autonomamente alla redazione dei progetti preliminari.

Aumento della flessibilità della spesa pubblica per investimenti

Ai fini dell'aumento della flessibilità della spesa per investimenti, l'articolo 5 (ex articolo 4) istituisce, nello stato di previsione di ciascun ministero, un'apposita unità previsionale di base cui sono imputate le risorse relative agli interventi previsti dalle intese istituzionali di programma, all'interno della quale risulta facilitata la riallocazione delle risorse relative a progetti non attuati o in ritardo presso altri progetti. Conseguentemente

(sulla base di una modifica introdotta dalle Commissioni) viene richiesto alle regioni sottoscrittrici delle intese di adeguare i propri bilanci corrispondentemente alle previsioni di questo articolo.

Alle stesse finalità sono riconducibili le modifiche alla disciplina contabile che aumentano da 5 a 7 anni il termine di perenzione amministrativa dei residui in conto capitale (articolo 11, ex articolo 10) e introducono la possibilità di effettuare variazioni compensative tra stanziamenti relativi allo stesso intervento, benché disposti da leggi diverse (articolo 27, ex articolo 26).

A proposito va inoltre ricordato l'articolo 8 (ex articolo 7) che prevede la possibilità di destinare le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche (finanziate con mutui con ammortamento a carico dello Stato) al finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario oppure di altri progetti dello stesso tipo di quello previsto dalla originaria legge di finanziamento.

Va infine ricordata la soppressione del comma 2 dell'articolo 11, in materia di regime fiscale dei proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o liberalità, in quanto la medesima disposizione è già contenuta in una legge recentemente approvata (articolo 9 della legge n. 28 del 1999). Per questo stesso motivo, la soppressione della norma era stata richiesta nei pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalla Commissione Finanze.

Project financing *e coinvolgimento di capitali privati*

Gli interventi in materia di *project financing*, con il coinvolgimento di capitali privati per il finanziamento delle grandi opere infrastrutturali, prevedono innanzitutto la costituzione di un'apposita « Unità tecnica » presso il CIPE, con compiti di supporto e consulenza, in favore di tutte le amministrazioni competenti, per le attività collegate all'attuazione di progetti in regime di « finanza di progetto » (articolo 7, ex articolo 6).

Si ricorda inoltre l'articolo 6 (ex articolo 5) (non modificato durante l'*iter* alla Camera), che reca modifiche di dettaglio alla disciplina introdotta dalla legge Merloni-*ter* in questa materia.

Misure per agevolare la realizzazione di specifici programmi di investimento

Il provvedimento reca altre misure in materia di investimenti pubblici, volte ad agevolare l'attuazione di specifici programmi di investimento ritenuti particolarmente rilevanti o ad aumentare la capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni. Si ricordano in tal senso: l'affidamento in concessione della costruzione e gestione delle autostrade Salerno-Reggio Calabria (articolo 9, ex articolo 8) e Pedemontana Veneta (articolo 10, ex articolo 9).

Anche in riferimento alle osservazioni dell'VIII Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, le Commissioni riunite hanno soppresso il riferimento a un accordo quadro tra Stato e regione Veneto in relazione al tracciato dell'autostrada Pedemontana Veneta.

Si ricorda inoltre che durante l'*iter* presso le Commissioni riunite è emerso un orientamento favorevole alle misure concernenti il raddoppio dell'autostrada Catania-Ragusa, oggetto di emendamenti presentati da più parti politiche: la questione sarà riaffrontata in Assemblea dopo la definizione dell'articolo 39 (ex articolo 38), i cui risparmi di spesa sbloccano il fondo negativo cui è collegato l'accantonamento positivo che preordina il finanziamento di questa tratta autostradale.

Vanno quindi ricordate le norme riguardanti lo snellimento delle procedure relative alle opere commissariate ai sensi del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135 del 1997 (c.d. decreto « sblocca cantieri ») (articolo 13, ex articolo 12); le norme che agevolano l'accesso delle università a finanziamenti oggetto di accordi di programma con il Ministero dell'università (articolo 18, ex articolo 17); le modifiche alle norme contabili per la restituzione di contributi comunitari non utilizzati (articolo 17, ex articolo 16).

b. Tutela del territorio

Una prima materia non contemplata dal disegno di legge originario, e che peraltro presenta profili di contiguità con quella degli investimenti pubblici, è quella degli interventi per la tutela del territorio. Va ricordato che la rilevanza di questo obiettivo è stata sottolineata con forza dalle risoluzioni programmatiche, che richiamano la necessità di « dare priorità all'infrastrutturazione primaria per la difesa del suolo dal rischio sismico e dal dissesto idrogeologico », e « effettuare gli interventi necessari per la ricostruzione delle aree colpite dai recenti disastrosi dissesti del territorio e dal terremoto ».

Un primo intervento, assai rilevante, in questo campo è quello dell'articolo 39 (ex articolo 38), che delega il Governo a disciplinare organicamente la materia dell'assicurazione e dell'intervento statale in caso di calamità naturali. L'articolo riprende un analogo intervento stralciato dall'A.C. 5267 (articolo 39), provvedimento collegato « di sessione » alla manovra finanziaria per il 1999, che peraltro non prevedeva la delega al Governo.

Si ricorda che l'articolo 39 non è stato affrontato dalle Commissioni riunite, che, in considerazione della complessità della materia, hanno ritenuto opportuno rinviarne il miglior approfondimento durante l'esame in Assemblea.

Si ritiene, comunque di confermare l'impianto e la logica dell'articolo così come approvato dall'altro ramo del Parlamento, teso ad introdurre nell'ordinamento legislativo italiano il principio che a fronte del verificarsi di eventi calamitosi, in aggiunta all'intervento dello Stato che deve essere prevalente, e in alcuni casi totale, si dia luogo ad una partecipazione del cittadino alla ricostruzione dei beni immobili privati attraverso un meccanismo assicurativo. A partire da tale impostazione vi è quindi una ampia disponibilità dei relatori a valutare nel corso della discussione in Assemblea proposte di modifica che migliorino il testo in tale direzione.

In quella sede sarà inoltre possibile tener conto dei pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalla VI Commissione, convergenti sul punto, che hanno richiesto di formulare in maniera più chiara e circostanziata alcuni dei principi e criteri direttivi del comma 1, in particolare segnalando come la lettera *d)* sembri prefigurare un ampliamento dell'oggetto della delega come definito dall'alinea del comma. Sempre a questo riguardo occorre aggiungere, come ulteriore elemento di possibile riflessione, il parere trasmesso in data 12 aprile dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

In materia di tutela del territorio, si segnalano inoltre le disposizioni volte a snellire le procedure di ricostruzione in alcune zone terremotate (articolo 14, commi 3-6, e 15) e ad agevolare il completamento degli interventi per la sicurezza idraulica del bacino del Po (articolo 40, ex articolo 39).

Con riguardo all'articolo 14 (ex articolo 13), durante l'*iter* alla Camera è stato modificato il comma 3, nel senso di richiedere al Ministero dell'industria di presentare una relazione circa le azioni e le risorse finanziarie eventualmente necessarie per il completamento funzionale delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 10, comma 1, della legge n. 266 del 1997, da realizzare nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici prodottisi negli anni 1980-1982. È posticipato al 31 dicembre 2001 il termine di cui all'articolo 10, comma 6, della legge n. 266 del 1997, concernente l'affidamento ad imprese dei lavori di riparazione e ricostruzione nelle zone terremotate. È aggiunto inoltre (comma 6) un articolo 9-*bis* al decreto-legge n. 6 del 1998 relativo al terremoto in Umbria e Marche, secondo cui le risorse disposte con tale provvedimento sono destinate al finanziamento di opere infrastrutturali nell'ambito di intese di programma.

Infine, interviene nella stessa materia anche l'articolo 42 (ex articolo 41), volto a definire la vicenda legata alla realizzazione del patrimonio edilizio dell'area metropolitana di Napoli, avviata all'indomani del terremoto in Irpinia ai sensi del Titolo VIII della legge n. 219 del 1981.

La normativa proposta, abbastanza complessa e che prevede anche il conferimento di una delega legislativa al Governo, disciplina le modalità del passaggio ai comuni degli alloggi realizzati nel loro territorio, e dispone, attraverso un limite di impegno ventennale, un apposito finanziamento per il completamento delle opere previste e non ancora terminate.

c. Trasporti

Gli articoli 31 (ex articolo 30) e 35 (ex articolo 34) dell'A.C. 5809-A riguardano invece due interventi volti ad affrontare problematiche di particolare rilievo sociale ed economico nel settore dei trasporti, anch'esso assente dal disegno di legge originario.

L'articolo 31 prefigura la definizione, da parte del Ministero dei lavori pubblici, di un piano nazionale della sicurezza stradale, al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre del 40 per cento i morti per incidenti entro il 2010, secondo quanto previsto dal programma per la sicurezza stradale della Commissione europea. Si ricorda che un analogo intervento è stato stralciato dal provvedimento collegato « di sessione » 1999.

Quanto all'articolo 35, in materia di trasporto aereo, con esso ci si propone di dare attuazione al principio della « continuità territoriale » fra la Sardegna e il continente, quale diritto degli abitanti di tale regione ad avere servizi di trasporto analoghi a quelli medi nazionali, nel rispetto della normativa europea in materia di liberalizzazione del trasporto aereo e dei possibili correttivi dei problemi che questo processo può comportare per realtà quali quelle insulari.

A tal fine, l'articolo 35 prevede l'imposizione di oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli aeroporti della Sardegna e i principali scali nazionali. L'articolo è stato riformulato dalle Commissioni riunite V e XI della Camera, in forza di un emendamento interamente sostitutivo presentato dal relatore, che sostanzialmente si conforma al parere espresso dalla IX Commissione, presso la quale è da tempo in esame un provvedimento sulla stessa materia (cfr. A.C. 4902). Il nuovo testo è volto essenzialmente a meglio definire la procedura attraverso la quale si giunge all'imposizione degli oneri di servizio pubblico e ad esplicitare che essa non potrà comportare maggiori oneri per lo Stato. Viene inoltre disposta la concessione di agevolazioni, sotto forma di credito di imposta e nel limite massimo di un onere complessivo di 20 miliardi per il 1999 e 30 a decorrere dal 2000, sui costi di trasporto delle piccole e medie imprese di trasformazione con sede in Sardegna.

Durante l'*iter* in Commissione è inoltre emersa la disponibilità a rivedere, nel corso dell'esame in Assemblea, la normativa riguardante l'imposizione di oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei delle isole minori dotate di scali aereoportuali.

Altri interventi in materia di trasporti prevedono l'introduzione di termini per la presentazione dei progetti definitivi di interventi già approvati dal CIPE per lo sviluppo dei trasporti rapidi di massa nelle aree urbane, e il mantenimento in bilancio delle somme stanziate a tali fini (articolo 29, ex articolo 28), norme per accelerare il conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative ai trasporti ferroviari (articolo 30, ex articolo 29) e sulla trasformazione dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo in società per azioni (articolo 34, ex articolo 33).

d. Attività produttive

Durante l'esame al Senato sono state introdotte anche alcune disposizioni in materia di attività produttive, tra cui si segnalano alcuni rilevanti interventi nel settore energetico.

Al proposito, viene prima di tutto in considerazione l'articolo 28 (ex articolo 27), che prevede misure volte ad agevolare il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, disposto dalla c.d. « legge Bersani ».

Accanto ad esso si ricorda l'articolo 41 (ex articolo 40), che delega il Governo al recepimento della direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998, in materia di liberalizza-

zione del mercato del gas naturale. Si può ricordare, a questo proposito, che il DPEF 1999-2001 (IV, 6) prevede espressamente l'attuazione di tale direttiva (allora ancora in corso di esame da parte del Parlamento europeo). Essa si propone di creare un mercato concorrenziale nel settore del gas naturale, con la progressiva liberalizzazione dell'accesso a tutti i relativi servizi, ma facendo comunque salvi gli obblighi di servizio pubblico e il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza degli impianti e del sistema.

Va infine ricordato, quanti agli interventi in materia di attività produttive, l'articolo 14 (ex articolo 13), volto ad agevolare, con modifiche marginali alla disciplina vigente, l'utilizzo di risorse destinate al sostegno delle attività produttive nel settore siderurgico e delle piccole e medie imprese (commi 1 e 2), oltre che quelle delle aziende operanti in zone terremotate (cfr. al proposito i già segnalati commi 3-6).

L'A.C. 5809-A reca altresì interventi nel comparto agricolo, riconducibili in generale alle finalità esplicitate con il DPEF 1998-2000 e che si ricollegano alle politiche da allora avviate, volte a rafforzare il sistema agricolo e agro-alimentare, tramite l'ammodernamento delle strutture, il riequilibrio territoriale e il sostegno all'occupazione, in specie giovanile.

A tali obiettivi è in primo luogo funzionale l'istituzione, ai sensi dell'articolo 25 (ex articolo 24, commi 1 e 2, già previsto dal disegno di legge originario), di un Fondo per lo sviluppo in agricoltura presso il Ministero per le politiche agricole, cui confluiscono le risorse destinate a finanziare gli interventi agevolativi previsti da alcune norme del decreto legislativo n. 173 del 1998.

Gli altri interventi in materia sono stati inseriti al Senato e riguardano la semplificazione delle procedure amministrative del regio decreto n. 215 del 1933 per il riordino fondiario (articolo 25, commi 3-5) e l'estensione ai consorzi di miglioramento fondiario, come previsto per quelli di bonifica, della possibilità di costituire più consorzi nello stesso comprensorio (articolo 26, ex articolo 25), nonché l'esecuzione del quinto censimento generale dell'agricoltura (articolo 36, ex articolo 35), e l'estensione del Fondo nazionale per la montagna alle regioni a statuto speciale e alle province autonome (articolo 33, ex articolo 32).

Si ricorda che le Commissioni riunite hanno modificato quest'ultima norma, sopprimendo il comma 2, e autorizzando le (sole) comunità montane a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro: a tale scopo viene rifinanziato il Fondo attraverso l'autorizzazione di limiti di impegno quindicennali di 20 miliardi a decorrere dal 2000 e di ulteriori 10 miliardi dal 2001.

e. Disposizioni varie

Le materia fin qui elencate non esauriscono l'insieme degli argomenti trattati dall'A.C. 5809-A. Vi sono infatti numerosi altri interventi in settori diversi da quelli illustrati, per lo più di portata limitata o di « manutenzione » normativa. Si può notare che con una certa frequenza tali norme si ricollegano in qualche modo al provvedimento collegato « di sessione » per il 1999, modificando puntualmente la legge n. 448 del 1998 o riproducendo disposizioni stralciate dall'A.C. 5267 in quanto ritenute estranee al contenuto proprio del collegato « di sessione ».

Modifiche alla legge n. 448 del 1998

In particolare, si ricorda che, tra le norme non ancora segnalate, recano modifiche testuali o implicite alla legge n. 448 del 1998 l'articolo 16 (ex articolo 15), che modifica la disciplina contabile relativa all'ufficio nazionale per il servizio civile (intervenendo nella stessa materia dell'articolo 45, comma 24, della legge n. 448 del 1998); l'articolo 37 (ex articolo 36), che modifica la disciplina posta dall'articolo 45, comma 26, della legge n. 448 del 1998 in materia di gestione liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC); e l'articolo 38 (ex articolo 37), che interviene sugli artt. 8 e 31 della legge n. 448 del 1998, in materia di tas-

sazione ecologica e in relazione ai criteri di determinazione delle tariffe del servizio idrico.

Le Commissioni riunite, recependo sul punto il parere della IX Commissione, hanno invece soppresso l'articolo 42, che modifica l'articolo 20 della legge n. 448 del 1998, recante disposizioni in materia di canoni per l'esercizio di servizi pubblici ovvero, specificamente, di servizi di telecomunicazioni, e norme in materia di servizi di telecomunicazioni a uso privato.

Si ricordano inoltre, tra le norme già segnalate, quelle relative: all'autostrada Pedemontana Veneta (articolo 8 del disegno di legge in esame, da porre in rapporto con l'articolo 50, comma 1, lett. *g)* della legge n. 448 del 1998); alla protezione civile in Sicilia (articolo 13 e articolo 57, comma 5, della legge n. 448 del 1998); e ai trasporti rapidi di massa (articolo 29 e articolo 50, comma 1, lett. *a)*.

Disposizioni precedentemente stralciate dall'A.C. 5267

Quanto alle disposizioni stralciate durante l'*iter* del collegato di sessione 1999, sono già stati ricordati gli importanti interventi in materia di assicurazione contro le calamità naturali (articolo 39, ex articolo 38 del presente disegno di legge) e per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale (articolo 31, ex articolo 30).

Inoltre, si ricordano:

l'articolo 49, in materia di contributi dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ);

l'articolo 53, che in relazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, prevede che ad esso non si applichino le disposizioni generali in materia di controllo da parte della Corte dei conti.

Altre disposizioni

Molte delle altre norme non rientranti nei settori di intervento prima illustrati, sono costituite da disposizioni volte a conferire risorse finanziarie od umane a fronte di esigenze specifiche di singoli enti, o ad affrontare situazioni contingenti, talora in relazione all'approssimarsi della scadenza di termini previsti dalla legislazione vigente. In particolare, si ricordano qui:

l'articolo 22 (ex articolo 21), che prevede la concessione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di un contributo ventennale di 80 miliardi annui, a fronte di accensione di mutui per il finanziamento della sua ristrutturazione finanziaria e al suo inserimento nel mercato;

l'articolo 24 (ex articolo 23), che vieta fino al 2001 l'estensione delle decisioni giurisdizionali in materia di pubblico impiego;

l'articolo 32 (ex articolo 31), che trasferisce al Ministro del tesoro le partecipazioni del Comitato per l'intervento nella SIR (finanziaria che partecipa in varie società operanti nei settori petrolchimico e dell'alta tecnologia);

Le misure contenute nei Capi II e III.

Passando ad illustrare il Capo II ed il capo III del provvedimento, relativi ad interventi in materia di incentivi all'occupazione ed ammortizzatori sociali, formazione ed istruzione tecnica superiore, previdenza e trattamento di fine rapporto (TFR), va innanzitutto sottolineato, come già emerge dalla premessa generale, che anche per queste disposizioni il disegno di legge all'esame dell'Assemblea deve essere analizzato con riferimento alla sua struttura originaria, al contenuto del Patto sociale ed alle numerose modifiche introdotte dal Senato. La maggior parte dei suoi contenuti, cioè, si ricollega e trova fondamento nelle indicazioni programmatiche del DPEF 1999-2001 e nelle relative risoluzioni parlamentari, confermate o ampliate dal « patto di Natale » del 1998 tra Governo e parti sociali, indicazioni che attengono alle politiche necessarie per combattere la crisi occupazionale che investe, peraltro in modo squilibrato, il nostro Paese.

A quest'ultimo obiettivo si riconnette direttamente il capitolo delle deleghe per gli incentivi all'occupazione e per la revisione degli ammortizzatori sociali; ad esso più indirettamente si ricollegano le disposizioni in materia di obbligo di frequenza di attività formative ed istruzione tecnica superiore, nonché l'intervento sulla trasformazione del TFR in titoli, concepito per agevolare il decollo dei fondi pensione, e così « movimentare » il mercato finanziario con nuove risorse, oltre che per mettere a disposizione dei lavoratori uno strumento previdenziale integrativo di quelli attuali.

Allo stesso obiettivo di rilancio dell'occupazione si riconnette, infine, sia pure in termini meno stringenti, il significativo intervento in materia previdenziale, i cui contenuti non erano peraltro esplicitamente contemplati dal DPEF. Intervento – questo in campo previdenziale – la cui coerenza con le finalità di cui prima può essere rinvenuta nel perseguimento di una maggiore efficienza che può conseguire al disegno di riordino e razionalizzazione della materia e nella connessa realizzazione di minori oneri finanziari ed amministrativi a carico del più complessivo sistema produttivo nazionale.

a. DPEF 1999-2001 e strumenti di sostegno all'occupazione

In materia di revisione di alcuni istituti qualificanti il nostro sistema di *welfare*, si deve osservare che il Dpef 1999-2001, in esplicita continuità con quello dell'anno prima, contemplava l'esigenza di un intervento nel campo, volto a costruire un nuovo *mix* di ammortizzatori sociali, con l'intento di accrescerne l'efficacia ai fini di un reinserimento lavorativo dei beneficiari, di estenderne l'applicazione e di ridurre la durata dei relativi trattamenti.

Più in particolare, esso prevedeva una « graduale promozione di condizioni di uniformità » degli strumenti in caso di disoccupazione temporanea, la riforma e l'ampliamento degli interventi, con specifico riferimento alla « variegata realtà delle piccole imprese », in caso di eccedenze strutturali, l'introduzione di un nuovo istituto, da utilizzare previa verifica della situazione reddituale del richiedente, per le persone in cerca di occupazione e per i cosiddetti « disoccupati di lunga durata ».

Tali indicazioni sono state poi puntualmente recepite, e confermate, dalle risoluzioni parlamentari di approvazione del Dpef, che hanno impegnato il Governo ad agire di conseguenza.

È in questo quadro di premesse che si vanno a collocare alcune delle disposizioni emanate, in particolare per quanto previsto all'articolo 43, sia per la parte contemplata nel testo originario che per quanto successivamente inserito nella « trasformazione » che il provvedimento ha conosciuto nel suo *iter* parlamentare. Si dà conto, qui di seguito, di alcuni contenuti qualificanti.

Delega per il riordino degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali

L'articolo 43, comma 1, delega il Governo a ridefinire il sistema ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità ed all'autoimpiego, per migliorarne l'efficacia soprattutto nelle aree meridionali del Paese. Tutto questo tenendo conto degli indirizzi forniti in materia dall'Unione europea e delle nuove competenze acquisite dalle regioni a seguito della recente previsione con legge del decentramento istituzionale (cosiddetta « legge Bassanini »). Alcuni dei criteri di delega si ricollegano direttamente agli indirizzi programmatici forniti dal Governo e dal Parlamento e già richiamati precedentemente (eliminazione di duplicazioni, estensione degli istituti e riduzione della durata dei trattamenti, ecc.).

Durante l'esame al Senato, sono state apportate alcune significative modifiche, tra le quali occorre ricordare quella, ulteriormente modificata dalle Commissioni riunite alla Camera (lett. *h*), che prevede l'incentivazione, anche mediante agevolazioni di carattere previdenziale, del ricorso al *part-time* da parte dei lavoratori anziani, al fine di contribuire alla crescita dell'oc-

cupazione giovanile, anche tramite ricorso alla medesima tipologia contrattuale (cosiddetta « staffetta giovani-anziani »).

Una certa analogia con tale possibile « staffetta » è rinvenibile nella previsione di misure volte a « favorire forme di apprendistato di impresa e il subentro del tirocinante nell'attività di impresa » (lett. *c)*, inserita nella discussione nelle Commissioni alla Camera, integrazione anch'essa volta a favorire una rapporto tra lavoratori giovani ed anziani potenzialmente suscettibile di creare nuove opportunità di lavoro nei settori del commercio e dell'artigianato.

Lavori socialmente utili

In materia di lavori socialmente utili, il disegno di legge prevede innanzitutto un intervento delegato per il riordino della loro disciplina, in modo da renderla compatibile con il nuovo assetto istituzionale derivante dall'attribuzione alle regioni di importanti competenze amministrative e legislative in materia (articolo 43, comma 2); la materia è stata infatti recentemente riordinata dal decreto legislativo n. 468/1997, cui peraltro hanno fatto seguito (nel quadro del processo di decentramento avviato dalla già ricordata legge n. 59/1997) i decreti legislativi n. 469/1997 (conferimento a regioni ed enti locali delle funzioni relative all'organizzazione del mercato del lavoro) e n. 112/1998, che hanno conferito alle regioni potestà legislativa in materia di politiche attive del lavoro.

L'articolo 43, commi 6-10, prevede che fino all'attuazione della riforma di cui alla delega in esame possano essere approvati o prorogati progetti di lavori socialmente utili che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o che possono maturare 12 mesi in questo tipo di attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999. L'obiettivo esplicito risulta quello di condurre a termine l'esperienza degli LSU, grazie ad una strategia di « accompagno » che prevede per questi lavoratori l'approvazione e/o la proroga di progetti di lavoro, mentre è da rilevare che le regioni, per le quali peraltro si tiene conto delle innovazioni che hanno loro trasferito competenze consistenti in materia sia sul piano amministrativo che legislativo, vengono coinvolte in modo attivo nell'operazione, attraverso una esplicita sensibilizzazione ed « incentivazione » alla positiva riuscita della stessa.

Accanto alle disposizioni generali appena ricordate, vale la pena di segnalare, inoltre, l'elevazione a lire 850.000 mensili dell'assegno previsto (comma 9), che ha lo scopo di neutralizzare gli effetti dell'assoggettamento dello stesso ad imposizione fiscale.

Le Commissioni riunite Bilancio e Lavoro della Camera hanno apportato diverse modifiche a queste norme, per meglio coordinarle tra loro e rafforzarne il significato di chiusura del bacino dei lavoratori impegnati in progetti di LSU.

Proroghe di mobilità e cassa integrazione

Da segnalare infine, tra le integrazioni apportate al testo nel corso della discussione parlamentare, la previsione (articolo 43, comma 16), « in attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali di cui alla delega prevista », di una serie di misure che interessano – tra l'altro – l'incremento da 3.000 a 7.000 unità dei trattamenti di « mobilità lunga », la proroga della cassa integrazione e dell'indennità di mobilità per lavoratori interessati a settori ed aree di crisi, la proroga fino al 2001 dei benefici contributivi tesi a favorire l'emersione dal sommerso nel settore edile, la possibilità, per il Ministro del lavoro, di destinare fino a lire 250 miliardi per il 1999 « agli interventi di promozione del lavoro autonomo ».

La premessa a tali ultime disposizioni, che è stata dapprima richiamata, assume un rilievo particolare, nel senso che essa permette di inquadrare le misure testé descritte come « misure-ponte » verso la nuova disciplina degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali.

b. Disposizioni diverse e deleghe in materia previdenziale

Merita segnalare alcune norme che innovano in modo significativo le disposi-

zioni legislative vigenti. Tra queste, nel testo originario del Governo, va segnalata innanzitutto la materia previdenziale ed assistenziale, inizialmente trattata in tre articoli (corrispondenti agli attuali articoli 52, 54 e 55 per alcuni commi e 61), finalizzati a realizzare o avviare processi di riordino più o meno complessivi dei seguenti settori:

assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

riordino degli enti pubblici di previdenza ed assistenza, e in particolare trasferimento all'INPS delle funzioni attualmente esercitate dall'ENPALS;

trasformazione dei Fondi integrativi dei cosiddetti « enti parastatali » *(ex lege* n. 70/1975) in forme di previdenza complementare ai sensi del decreto legislativo n. 124/1993 (articolo 61).

Questi interventi di portata generale (i primi due realizzati con deleghe legislative), anche se non esplicitamente previsti dal DPEF e dalle relative risoluzioni parlamentari, perseguono l'obiettivo, come detto più sopra, di razionalizzare il nostro sistema previdenziale ed assistenziale, aumentandone l'efficienza e migliorando dunque la tutela offerta. Sono anche previsti interventi tesi a ridurre gli oneri assicurativi a carico dei datori di lavoro, in questo modo perseguendo l'obiettivo di una riduzione del costo del lavoro a carico delle aziende e così favorendo, per questa via, l'apprestamento di ulteriori condizioni per una ripresa dell'occupazione.

La delega per la revisione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si è arricchita, durante l'esame parlamentare ed in particolare alla Camera, di numerose integrazioni ai criteri di delega, per effetto delle quali si prevede, tra l'altro: l'estensione della tutela a lavoratori parasubordinati e sportivi professionisti, oltre che ai dirigenti; la revisione della normativa che limita il cumulo tra trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e rendita INAIL ai superstiti in caso di decesso del lavoratore per infortunio sul lavoro; il riordino del casellario generale infortuni; la copertura del danno biologico; il recepimento organico dei principi giurisprudenziali affermati in materia di infortunio in *itinere*.

Mentre il testo originario dell'articolo in commento prevedeva solamente le norme relative alla delega per il riordino dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il Senato ha aggiunto anche alcune disposizioni di immediata applicabilità sulla medesima materia, relative in particolare alla composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL, all'unificazione dei termini di pagamento dei premi, alla determinazione degli stessi nelle fattispecie di lavoro interinale.

Per quanto riguarda poi la delega per il riordino degli enti pubblici di previdenza ed assistenza (articolo 54), essa è finalizzata, in generale, alla riduzione dei costi amministrativi e dovrà realizzare, in particolare, la fusione per incorporazione tendenzialmente in un solo ente di tutti gli enti relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed in due enti – rispettivamente per i dipendenti pubblici e per tutti gli altri beneficiari – di tutti quegli enti che attualmente gestiscono altre forme di previdenza obbligatoria.

In deroga a tale criterio è prevista la trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti che svolgono funzioni di non rilevante interesse pubblico o che presentano un equilibrio di bilancio tale da rendere non necessaria la personalità di diritto pubblico, compresi gli enti di previdenza e assistenza dei professionisti.

Con un emendamento governativo approvato dall'Assemblea del Senato si è prevista inoltre l'eventuale soppressione dei fondi speciali dell'INPS e la loro confluenza, « con evidenza contabile », nel Fondo lavoratori dipendenti, con possibilità di armonizzazione delle contribuzioni.

L'ordinamento interno degli enti dovrà poi conformarsi pienamente al principio

della separazione delle funzioni di gestione da quelle di indirizzo e vigilanza ed attribuire tutte le funzioni di gestione ad un solo organo collegiale ristretto di nomina governativa (sulla base di rigorosi criteri di professionalità).

Accanto a questi interventi generali, l'articolo 55 prevede (oltre a specifici criteri di delega per il riordino del regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti) una serie di modifiche puntuali alla vigente disciplina in materia previdenziale e assistenziale, riconducibili a una finalità di ordinaria « manutenzione » del sistema normativo, alcune già previste dal testo originario (in materia di gestione pensionistica « Mutualità casalinghe », gestione per i collaboratori coordinati e continuativi, previdenza complementare, TFR per il settore agricolo), altre – la maggior parte – introdotte nel corso dell'esame al Senato (modifica alle disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo, riapertura dei termini per la domanda di accredito figurativo per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche pubbliche o incarichi sindacali, rateizzazione del recupero dei contributi non versati dalle aziende della provincia di Frosinone in relazione ad uno specifico contenzioso amministrativo), altre ancora sono state aggiunte dalla Camera (in particolare, la norma che consente agli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie di gestire anche il servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle attività connesse e strumentali).

Norme di questa natura si rinvengono poi anche in altri articoli del provvedimento, come gli articoli 48 e 60 (ex articolo 59), che intervengono sugli articoli 65-66 della legge n. 448/1998, in materia di assegni familiari e maternità: l'articolo 48 trasferisce dai comuni all'INPS la competenza ad erogare le nuove provvidenze; l'articolo 60 prevede il coordinamento tra il nuovo istituto di tutela della maternità e quello previsto per le lavoratrici iscritte alla gestione separata « del 10 per cento » per i collaboratori coordinati e continuativi.

c. Trattamento di fine rapporto (TFR)

Il Capo III del disegno di legge disciplina con delega, come già riferito, il trattamento di fine rapporto, prevedendo la possibilità di trasformare in « strumenti finanziari » le somme dovute ai lavoratori a titolo di TFR, al fine di finanziare i fondi pensione istituiti con decreto legislativo n. 124/1993 (articolo 67). Questa misura si riconnette, sia pure non attraverso lo strumento a suo tempo ipotizzato (che era costituito dal risparmio delle famiglie), a quanto previsto nel DPEF a proposito della necessità di far decollare i fondi pensione, da tempo previsti nel nostro Paese ma non ancora opportunamente sviluppati.

La trasformazione del debito per TFR in titoli emessi dal debitore (l'azienda), con il consenso ed il gradimento del creditore (il lavoratore), da assegnare ai fondi pensione, oltre ad assicurare vantaggi per l'azienda interessata, potrebbe consentire un significativo sviluppo dei mercati finanziari grazie all'offerta di nuovi strumenti e potrà costituire una posta significativa per la previdenza complementare che andrà ad integrare il portafoglio previdenziale del lavoratore.

d. L'influenza del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione sul disegno di legge in esame (con particolare riferimento alla materia formativa)

Avviandoci a concludere questa disamina delle disposizioni contenute nel disegno di legge relativamente al Capo II ed al Capo III, appare significativo, oltre che doveroso, fare riferimento all'influenza che sul disegno di legge stesso ha avuto il Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, più volte richiamato.

Come si è già avuto modo di sottolineare, il testo originario del provvedimento in esame si è ispirato al Dpef 1999-2001 ed alle relative risoluzioni parlamentari per poi incrociare il Patto ed essere successivamente « trasformato » dal percorso parlamentare del Senato e, sino ad ora, delle Commissioni competenti della Camera.

In particolare, il *Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione*, siglato in prossi-

mità del Natale, il 22 dicembre 1998, ha influenzato l'*iter* del provvedimento, innanzitutto con una valutazione positiva delle disposizioni volte a riordinare gli incentivi all'occupazione, gli ammortizzatori sociali e i lavori socialmente utili ed inoltre impegnando le parti a vigilare a che tutte le deleghe previste nel provvedimento venissero esercitate, nel rispetto del metodo della concertazione. Nello stesso tempo, poi, le previsioni del Patto sembrano rinvenibili più direttamente nel contenuto del disegno di legge in rapporto ad alcune materie, originariamente non previste nel testo governativo e successivamente inserite nella discussione al Senato.

Si tratta, per la precisione, di interventi in tema:

a) di riduzione del carico contributivo: premi Inail, sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello legata ad incrementi di produttività, soppressione dei fondi speciali di previdenza per gli impiegati dell'Ina;

b) di sistema formativo ed educativo, capitolo – quest'ultimo – a cui il Patto sociale attribuisce grande rilievo e che solo in parte trova attuazione nel disegno di legge in esame, per l'esattezza agli articoli 63, 64 e 65 relativi, rispettivamente, all'integrazione del Fondo per l'occupazione (di 670 miliardi nel 1999, 290 miliardi nel 2000 e 210 miliardi dal 2001) ed interventi in materia di formazione continua (200 miliardi a decorrere dal 1999), all'obbligo di frequenza di attività formative (elevato *progressivamente* a 18 anni) ed all'istruzione e formazione tecnica superiore (con l'ampliamento dell'offerta formativa grazie all'istituzione del Sistema di istruzione tecnica superiore (IFTS), un nuovo canale formativo per giovani ed adulti, occupati e non, finalizzato a « sfornare » quadri e tecnici a media ed alta professionalità in aggiunta all'attuale sistema di istruzione e formazione.

Da annotare per correttezza in questa sede che, trattandosi di interventi che risultano qualitativamente, oltre che numericamente, significativi, la discussione nelle Commissioni V e XI sugli articoli 64 e 65 ha lasciato spazi di ulteriore approfondimento in Assemblea per una coerente ed organica traduzione dei principi del Patto nelle norme in materia di obbligo di frequenza e di istruzione tecnica superiore.

e. Pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro

L'articolo 45 delega il Governo a ridefinire e potenziare il ruolo dei consiglieri di parità, oltre che a migliorare l'efficacia delle azioni positive della legge n. 125/1991 per rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro. La delega viene disposta in attesa di un'organica riforma della legislazione sulle pari opportunità. Si ricorda che tale obiettivo è fatto proprio dal DPEF 1999-2001 (V, 13.3), che prevede l'impegno del Governo a favorire la conciliabilità tra lavoro e vita familiare, anche promuovendo la piena applicazione della legge n. 125/1991. Al proposito, si può anche segnalare come alcune modifiche introdotte alla Camera ai criteri di delega per la riforma degli incentivi all'occupazione siano volte a garantire un'adeguata tutela dell'occupazione femminile (cfr. articolo 43, comma 1, lettera *a)*, numero 4, e lettera *m)*.

f. Disposizioni varie

Tra le altre norme non rientranti nei settori di intervento prima illustrati vanno infine ricordati:

l'articolo 46, che estende al personale docente degli enti locali le norme (più restrittive) in materia di incompatibilità previste per il personale docente statale;

l'articolo 47, che consente agli Enti Parco di inserire nei propri ruoli organici il personale assunto a tempo determinato nella fase di avvio dell'Ente stesso;

l'articolo 50, che concede l'indennità di accompagnamento al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riconosciuto invalido per servizio;

l'articolo 59 (ex articolo 58) che autorizza l'assunzione di trenta unità del-

l'Arma dei carabinieri per sopperire alle esigenze delle direzioni provinciali del lavoro del Ministero del lavoro collocate nelle province di nuova istituzione;

l'articolo 62, che stabilisce per il 1999 l'aliquota per il finanziamento degli istituti di patronato.

4. Conclusioni

Onorevoli colleghi! In conclusione, vogliamo ancora richiamare e sottolineare l'importanza del provvedimento in esame, in particolar modo di fronte ad un ciclo economico che continua ad operare al di sotto delle potenzialità che gli sono proprie e che occorre attivare per rispondere ai problemi sociali che abbiamo di fronte, ad iniziare da quello del lavoro, soprattutto nel Mezzogiorno e nelle aree meno sviluppate del Paese.

Si sta determinando sul piano europeo, a livello sia di dottrina che di politica, una convergenza sul fatto che per ottenere risultati significativi sul fronte dell'occupazione occorre intervenire, insieme, dal lato della domanda e da quello dell'offerta.

Nel provvedimento in esame sono contenute misure che compongono un significativo *mix* di interventi in questa duplice direzione.

Dal lato della domanda si colloca il complesso degli interventi tesi ad accelerare importanti opere pubbliche anche con il ricorso a tecniche innovative di cofinanziamento fra pubblico e privato, ed a migliorare la quantità e la qualità della capacità di progettazione della pubblica amministrazione, condizione per fare assumere agli investimenti pubblici quel ruolo di modernizzazione del Paese e di sistematico sostegno non inflazionistico agli investimenti ed ai consumi che essi hanno in tutti i principali paesi industrializzati.

Dal lato dell'offerta poi si colloca il riordino del sistema di incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali che sono, insieme ad un sistema di formazione integrata, la condizione per realizzare una moderna politica del lavoro nel nostro Paese. Sempre in questo ambito, a rafforzare le misure ordinamentali, si aggiungono quelle tese a ridefinire e riordinare importanti aspetti del sistema previdenziale riducendo i carichi contributivi a carico delle imprese.

L'approvazione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge n. 5809, dopo un *iter* forse troppo lungo nell'altro ramo del Parlamento, diventa, persino oltre ai contenuti specifici del provvedimento, un segnale significativo di reazione da parte del Parlamento, di nostra capacità di rispondere alla complessità della situazione economica e sociale del Paese, attuando le indicazioni di strumenti e di atti di programmazione importanti e significativi, quali il DPEF 1999-2002 ed il Patto sociale di fine anno.

La richiesta di una rapida approvazione del provvedimento si accompagna, come già è avvenuto nella discussione delle Commissioni riunite V e XI, ad una ampia disponibilità che riconfermiamo a valutare le proposte di miglioramento che sono sollecitate sia da organi istituzionali sia dall'iniziativa politica dei diversi settori del Parlamento.

Sergio CHIAMPARINO
e Ercolino DUILIO,
relatori per la maggioranza.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione

esaminato il progetto di legge n. 5809;

rilevato preliminarmente che il provvedimento in esame risulta – nel testo trasmesso dal Senato – non omogeneo, anche in relazione ai requisiti stabiliti in proposito per i provvedimenti collegati esaminati al di fuori della sessione di bilancio nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF;

considerato inoltre che appaiono contrastanti con l'obiettivo della semplificazione legislativa numerosi interventi recati dal provvedimento, e in particolare quelli che prevedono l'istituzione di nuovi organismi o la prosecuzione dell'attività di enti dei quali la legislazione vigenti prevede la liquidazione (articoli 1, commi 1 e 6; 6; 31; 36; 55, commi da 3 a 8),

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni, ai sensi del comma 6 del citato articolo 16-*bis:*

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

occorre formulare in maniera più specifica e circostanziata i principi e i criteri direttivi relativi alle deleghe previste dagli articoli 1; 38, comma 1, lettere *a), d), e), f)* e *g)*; 45 e 52. I principi e i criteri direttivi di cui alla citata lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 38 appaiono inoltre tali da ingenerare dubbi sull'esatta definizione dell'oggetto della delega di cui all'alinea del medesimo comma. È necessario altresì definire in termini più puntuali l'oggetto della delega di cui all'articolo 52;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

occorre prevedere la trasmissione alle Camere, per l'espressione del parere parlamentare, degli schemi di decreto legislativo adottati nell'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 1, 40 e 41;

è necessario stabilire che tutti gli schemi di decreto legislativo adottati nell'esercizio delle deleghe previste dal disegno di legge siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere parlamentare successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, in linea con quanto stabilito in una lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché con quanto rilevato in altre occasioni dallo stesso Comitato;

occorre modificare le disposizioni di cui agli articoli 38, 43 commi 1 e 2, 45, 52 e 54, nella parte relativa ai criteri per la individuazione dei termini per l'esercizio delle deleghe ivi previste, al fine di evitare che abbia luogo un differimento implicito dei termini medesimi in connessione con la data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi;

occorre riformulare la disposizione di cui all'articolo 44 che, diversamente da quanto esplicitato nella rubrica, non pone la proroga di un termine per l'esercizio di una delega, ma stabilisce invece una nuova delega, peraltro modificando – e non novellando – l'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

occorre riformulare la disposizione di cui all'articolo 45, in quanto non appare coerente con l'obiettivo della semplificazione legislativa prevedere che il Governo sia delegato ad intervenire nella materia disciplinata dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, in attesa di una successiva organica riforma della legge medesima;

anche alla luce del disposto dell'articolo 79, comma 11, del Regolamento è necessario riformulare, adottando la tecnica della novellazione, tutte le disposizioni che modificano la legislazione vigente, e segnatamente quelle di cui agli articoli 5; 10; 12; 13, comma 2; 17; 24, commi 1 e 2; 25, comma 2; 26; 28; 33; 48; 51; 52, comma 4; 55, comma 18; e 60;

all'articolo 46, occorre individuare l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni per il caso di violazione delle norme sulle incompatibilità da parte del personale docente degli enti locali ».

OSSERVAZIONI EMERSE NEL CORSO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5809

Sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, valuti la Commissione l'opportunità di:

mantenere la prima parte del comma 1, dal momento che le finalità sono meglio individuate nell'ultima parte dello stesso comma;

collocare in altra sede la delega prevista al comma 2, dal momento che interrompe la successione delle norme relative ai nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1;

alla lettera *a)* del comma 3, verificare la congruità del riferimento all'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici, che sarebbe più opportunamente da riferire al risultato dell'investimento e non all'investimento in se stesso;

prevedere l'inserimento del criterio dell'economicità tra i criteri di valutazione previsti;

mantenere il riferimento, ai fini della attuazione del sistema di monitoraggio previsto al comma 5, al progetto di « rete unitaria della pubblica amministrazione », considerato che allo stato tale progetto non risulta ancora attuato;

precisare la portata della locuzione « linee strategiche », utilizzata al comma 6, primo periodo, ai fini dell'attivazione della banca dati ivi prevista, in quanto per l'operatività di una banca dati appare più congruo fare riferimento ad indirizzi operativi piuttosto che ad una strategia;

specificare, al medesimo comma 6, secondo periodo, la composizione dell'Unità ivi prevista, nonché quella della relativa struttura di supporto;

all'articolo 3, valuti la Commissione l'opportunità di:

chiarire, al comma 1, quali strumenti diversi dallo studio di fattibilità possono essere adottati ai fini delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche, considerato che la definizione del suddetto studio di fattibilità come strumento ordinario può indurre a ritenere che possano essere utilizzati ulteriori strumenti rispetto a quelli ordinari;

precisare, al comma 3, primo periodo, se per gli studi relativi ad opere di costo complessivo inferiore ai cento miliardi non sia obbligatoria la valutazione economica, nonché, al secondo periodo del medesimo comma, indicare il termine entro il quale si provvede, con decreto del ministro del tesoro, all'aggiornamento ivi previsto;

all'articolo 4, valuti la Commissione l'opportunità di specificare quali siano le iniziative in cui fa riferimento il comma 4;

all'articolo 5, valuti la Commissione l'opportunità di sostituire la formula sintetica « e/o », utilizzata con riferimento ai lavori e ai servizi, con una formulazione più conforme a criteri di buona tecnica legislativa, nonché di specificare l'oggetto del richiamato articolo 37-*quinquies* della legge n. 109 del 1994;

all'articolo 6, valuti la Commissione l'opportunità di:

indicare, al comma 2, l'oggetto del richiamato articolo 14, comma 11, della legge n. 109 del 1994;

chiarire quali siano i soggetti promotori richiamati al comma 4;

riconsiderare, al comma 8, l'ipotesi della conferma nella carica dei componenti dell'Unità tecnica-finanza di progetto, poiché la particolare delicatezza della funzione ad essi affidata richiederebbe un termine abbastanza contenuto di durata in carica;

all'articolo 8, valuti la Commissione l'opportunità di:

riconsiderare al comma 1, il termine di trenta giorni ivi previsto, in quanto esso non solo non appare adeguato alla luce della normativa vigente ma suscita il dubbio che si stabilisca implicitamente una deroga alla delega esercitata con il decreto legislativo n. 157 del 1995;

mantenere la previsione del rinvio ad un bando di gara per la determinazione dei compiti del consulente e dell'analista previsti al citato comma 1;

chiarire, al comma 3, la decorrenza del termine di trenta giorni per il compimento del previsto adempimento a carico dell'ANAS, in quanto l'utilizzazione della parola « successivi », essendo correlata ad adempimenti per i quali non è stabilito un termine, non consente certezza sui tempi del bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada;

all'articolo 9, valuti la Commissione l'opportunità di:

chiarire, al comma 1, quali siano i servizi di cui si disciplina la realizzazione e la gestione;

riconsiderare, al medesimo comma 1, il termine di trenta giorni ivi previsto in quanto esso non solo non appare adeguato alla luce della normativa vigente, ma suscita il dubbio che miri a costituire implicitamente una deroga alla delega esercitata con il decreto legislativo n. 157 del 1995;

mantenere la previsione del rinvio ad un bando di gara per la determinazione dei compiti del consulente e dell'analista previsti al citato comma 1;

considerare l'esigenza di individuare un collegamento tra la progettazione preliminare dell'opera di cui al comma 1 e il progetto sicurezza del Ministero dell'interno;

chiarire, al comma 3, la decorrenza del termine di trenta giorni per il compimento del previsto adempimento a carico dell'ANAS, in quanto la formulazione adottata può dar luogo ad incertezze sui tempi del bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada;

all'articolo 10, valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere il comma 2, in quanto riproduce una disposizione già prevista dall'articolo 9 della legge n. 28 del 1999;

all'articolo 11, valuti la Commissione l'opportunità di:

indicare espressamente nella rubrica che le modifiche ivi previste incidono sulla legge n. 109 del 1994;

considerare che, in seguito alle modifiche della disciplina del Fondo per la progettazione istituito presso il Ministero dei lavori pubblici, vi è l'esigenza di prevedere nuovi adempimenti a carico del ministro del tesoro, venendo meno quanto disposto in materia di ripartizione di fondi con il decreto del medesimo ministro emanato il 20 maggio 1998;

all'articolo 12, valuti la Commissione l'opportunità di:

specificare, nella rubrica, che l'intervento legislativo disposto dall'articolo costituisce una modifica a norme di legge, indicandole espressamente;

riconsiderare, nella medesima rubrica, i motivi dell'indicazione del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244, in quanto, non essendo tale decreto richiamato, nemmeno implicitamente, nel corpo dell'articolo, non appaiono chiare le ragioni dell'inserimento nella rubrica;

all'articolo 13, valuti la Commissione l'opportunità di:

specificare, nella rubrica, che l'intervento legislativo disposto dall'articolo costituisce una modifica a norme di legge indicandole espressamente;

modificare, al comma 4, la formulazione della locuzione « diritti già maturati a qualsiasi titolo in favore o a carico dello Stato », in quanto non appare giuridicamente corretto il riferimento a diritti a carico di qualsiasi soggetto dell'ordinamento;

all'articolo 16 valuti la Commissione l'opportunità di:

chiarire, al comma 6, se l'intervento del Fondo di rotazione ivi previsto abbia o meno carattere obbligatorio;

riconsiderare, al comma 7, la salvezza delle anticipazioni concesse dall'ANAS al 31 dicembre 1997, in quanto essa appare sostanzialmente una sanatoria, effettuata con deroga disposta *ex post*, di atti compiuti oltre i limiti stabiliti dalla normativa richiamata al medesimo comma 7;

all'articolo 17, valuti la Commissione l'opportunità di riconsiderare quanto ivi disposto in quanto sembra costituire non un'interpretazione autentica, ma una modifica sostanziale delle condizioni previste per l'accesso delle Università ai finanziamenti richiamati dallo stesso articolo;

all'articolo 22, valuti la Commissione l'opportunità di riconsiderare la previsione della facoltà, per le università statali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, di bandire concorsi di idoneità, in quanto tale disposizione sembra costituire una rilevante deroga alla normativa in materia di assunzioni presso la pubblica amministrazione;

all'articolo 24, comma 1, in considerazione dell'ampiezza delle locuzioni utilizzate, valuti la Commissione l'opportunità di espungere l'enunciazione delle finalità, chiaramente individuabili con riferimento all'intera disposizione, alle quali sono destinati gli interventi previsti al medesimo comma;

all'articolo 28, comma 1, valuti la Commissione l'opportunità di indicare puntualmente i soggetti tenuti a presentare i progetti di cui al medesimo articolo, nonché di formulare la disposizione in modo da dissolvere i margini di ambiguità derivanti dall'utilizzazione dell'aggettivo « approvati », la cui riferibilità ai progetti o agli interventi non emerge chiaramente;

all'articolo 29, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire l'oggetto dell'attività delle società che possono essere costituite o partecipate citate di cui al medesimo articolo;

all'articolo 30, comma 3, ultimo periodo, valuti la Commissione l'opportunità di precisare chiaramente le circostanze e i tempi previsti per l'aggiornamento del piano, che nell'attuale formulazione appaiono indicati in maniera che può dar luogo ad equivoci;

all'articolo 31, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere espressamente lo scioglimento del Comitato per l'intervento nella SIR, per il quale si disciplina l'attività di liquidazione senza che se ne preveda espressamente l'estinzione;

all'articolo 36, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere l'attribuzione alla gestione liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di una facoltà finalizzata al conseguimento di obiettivi precedentemente rientranti nel novero delle competenze dell'Ente stesso, del quale si è disposto lo scioglimento;

agli articoli 37 e 48, valuti la Commissione l'opportunità di procedere a modifiche di leggi recentemente approvate;

all'articolo 38, comma 4, valuti la Commissione l'opportunità di riformulare la disposizione che – nel prevedere l'applicazione della nuova disciplina ai soggetti danneggiati dalle calamità naturali avvenute trascorsi i sei mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dei nuovi testi legislativi – sembra disporre arbitrariamente la sospensione di un rapporto contrattuale privato;

all'articolo 51 valuti la Commissione l'opportunità di chiarire se l'elenco delle finalità posto in forma incidentale dalla norma – « recupero di edifici di valore storico-artistico, realizzazione di strutture sanitarie, di servizio sociale e assistenziale » – abbia o meno carattere tassativo;

agli articoli 54 e 55, valuti la Commissione l'opportunità di accorpare in un unico articolo i princìpi e criteri direttivi relativi alla medesima delega, attualmente contenuti in due diversi articoli, separando invece le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 55 che si riferiscono ad altro oggetto;

all'articolo 67, comma 1, valuti la Commissione l'opportunità di individuare più precisamente quali siano gli strumenti finanziari ai quali si intende far ricorso, nonché di precisare l'esatto significato delle locuzioni « società del gruppo » e « operatori finanziari », di cui alla lettera *a)*;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 13, valuti la Commissione l'opportunità di:

riconsiderare, al comma 1, il mantenimento della destinazione al settore siderurgico delle somme stanziate dal decreto legge n. 120 del 1989, in quanto tale mantenimento non sembra tener conto dell'introduzione, nello stato di previsione del Ministero dell'industria, ai sensi dell'articolo 52 della legge n. 448 del 1998, del Fondo unico per le imprese, da ripartire con decreto ministeriale;

considerare l'esigenza di inserire in una disciplina organica per il sostegno alle imprese gli interventi normativi, di cui ai commi 3 e 4, che danno luogo ad una normativa disorganica di difficile ricostruzione per l'interprete;

all'articolo 14, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere l'estensione delle disposizioni previste dalla legge n. 496 del 1996 a tutto il territorio della Sicilia, sia alla luce del fatto che la *ratio* originaria di tali disposizioni era legata a situazioni di emergenza, sia in quanto l'estensione riguarda genericamente compiti di protezione civile, senza alcuna indicazione specifica;

all'articolo 29, valuti la Commissione se lo strumento della costituzione di società o della partecipazione a società risulti congruo rispetto alle finalità enunciate, e cioè al conferimento alle regioni delle funzioni previste dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5809 (Collegato ordinamentale su investimenti e occupazione);

considerato che l'articolo 54 contiene una delega al Governo per il riordino degli enti pubblici di assistenza e previdenza completando in tal modo l'ambito degli enti pubblici, contemplati dalla legge 27 marzo 1997, n. 59, come oggetto di riordino normativo, non potendo però questa seconda e più limitata delega seguire principi e criteri diversi da quelli in via generale enucleati dalla citata legge n. 59 del 1997, trattandosi del medesimo processo di riorganizzazione dell'apparato statale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si sottolinea l'opportunità di inserire all'articolo 54 comma 1, alinea, l'espressa menzione dei princìpi di cui alla legge n. 59 del 1997, prevedendo conseguentemente sugli schemi di decreto legislativo, oltre ai pareri delle Commissioni di merito, il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 di detta legge.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge n. 5809;

sottolineata in via generale l'opportunità che i termini per l'esercizio delle deleghe contenute nel provvedimento siano certi e non suscettibili di essere prorogati in relazione ai tempi di esercizio della delega;

rilevato che l'articolo 23 sul divieto di estensione di decisioni giurisdizionali nella materia del pubblico impiego, riproduce analoga disposizione già precedentemente presente nell'ordinamento, con la significativa eccezione nei confronti dei ricorrenti o resistenti, nei cui confronti non poteva essere applicato il divieto dell'estensione del giudicato in materia di pubblico impiego;

considerato che l'articolo 23 pone invece un divieto assoluto di estensione delle decisioni giurisdizionali;

rilevato che occorre assicurare la conformità dell'articolo 23 al principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, che rischierebbe di non essere realizzato nella fattispecie in questione, dal momento che il richiamato divieto assoluto potrebbe determinare un aumento dei ricorsi giurisdizionali, da parte dei pubblici dipendenti che si trovano in situazioni analoghe a quella del dipendente che si è visto dare ragione in giudizio;

sottolineato che l'articolo 45 reca, in base alla rubrica, delega al Governo in materia di revisione della disciplina dei consiglieri di parità prevista dall'articolo 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125; l'articolo 45 sembra invece delineare, sulla base delle disposizioni in esso contenute, una revisione complessiva della disciplina dei consiglieri di parità recata dalla legge n. 125;

osservato che, in base all'articolo 8, comma 8, della legge n. 125 del 1991, i consiglieri di parità hanno facoltà di agire in giudizio sia nei procedimenti promossi davanti al giudice del lavoro sia nei procedimenti davanti ai tribunali amministrativi regionali, su delega della lavoratrice, oppure di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima; il comma 6 dell'articolo 4 consente poi ai consiglieri di parità di proporre ricorso nel caso di comportamenti discriminatori del datore di lavoro di carattere collettivo, qualora non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni;

sottolineato che dovrebbe pertanto essere chiarito in cosa si sostanzi il « rafforzamento delle funzioni intese al rispetto della normativa antidiscriminatoria, nonché quelle relative al contenzioso, in sede conciliativa e giudiziale, avente ad oggetto le discriminazioni per sesso »; il generico richiamo al rafforzamento rischia di non

individuare criteri di delega certi, in quanto un effettivo rafforzamento rispetto alla normativa vigente parrebbe potere essere solamente l'attribuzione di un autonomo potere di ricorrere in giudizio, anche per procedimenti non collettivi;

rilevato che appare necessario specificare che le misure antidiscriminazione debbono essere riferite ai luoghi di lavoro e che la sede giudiziale riguarda i soli giudici civile e amministrativo;

osservato che l'articolo 55, comma 9, lettera *c)*, modifica il procedimento per l'irrogazione di sanzioni nella materia delle forme di pensione complementari, cui si applicherebbe il procedimento sanzionatorio della legge bancaria;

rilevato che l'articolo 67 riguarda la trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto e che tale articolo, al comma 1, lettera *a)*, consente all'impresa di emettere strumenti finanziari, anche tramite società del gruppo o « qualificati operatori finanziari »; appare necessario specificare – in considerazione del rilievo e della delicatezza della materia – quali soggetti possano rivestire il ruolo di « qualificati operatori finanziari », chiarendo i requisiti della qualificazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 23 si preveda che il divieto di estensione dei giudicati non si applica al caso dei pubblici impiegati ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora siano già state decise dal giudice questioni identiche a quelle dedotte in giudizio in senso favorevole ad altri soggetti versanti nella medesima posizione giuridica dei ricorrenti o resistenti;

all'articolo 45, dopo la parola: « antidiscriminatoria » siano inserite le seguenti: « nei luoghi di lavoro »;

all'articolo 45, le parole: « e giudiziale » siano sostituite dalle seguenti: « ed in sede di giudizio civile o amministrativo »;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 45, comma 1, lettera *e)*, numero 2), sia specificato il significato e la portata della parola « rafforzamento » rispetto alla normativa vigente sui consiglieri di parità;

valuti la Commissione di merito, in relazione all'articolo 67, comma 1, lettera *e)*, l'opportunità di specificare il significato del riferimento ai qualificati operatori finanziari, in maniera da offrire tutte le garanzie necessarie nella gestione dei fondi relativi al trattamento di fine rapporto e da chiarire il tipo di rapporto tra impresa debitrice e operatori finanziari.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

NULLA OSTA

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge n. 5809;

rilevato che lo stesso riveste notevole importanza nell'ambito delle politiche adottate allo scopo di promuovere la ripresa degli investimenti e la crescita dell'occupazione;

tenuto conto che il testo del provvedimento recepisce larga parte dei contenuti del Patto sociale dello sviluppo e dell'occupazione, in tal modo assicurando concreta attuazione alle intese raggiunte in quella sede mediante il ricorso alla politica di concertazione tra le parti sociali;

considerato che le disposizioni di cui all'articolo 67 attengono a problematiche su cui interviene anche l'articolo 3 del disegno di legge n. 5858, che delega il Governo perché provveda a riformare organicamente il regime fiscale della previdenza complementare, per cui si pone la necessità di un coordinamento tra i due provvedimenti, coordinamento che sarebbe meglio garantito qualora si affrontassero in un'unica sede i diversi profili che attengono alla materia;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si sopprimano le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 10 che riproducono il testo dell'articolo 9 della legge n. 28 del 1999;

b) si provveda ad una parziale riformulazione dell'articolo 38, al fine di precisare se l'oggetto della delega conferita al Governo riguardi la disciplina organica degli interventi connessi al recupero e alla ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati da calamità naturali, ovvero anche tutti gli altri profili richiamati alla lettera *d)* del comma 1;

c) 1« con riferimento al medesimo articolo 38, si precisi la tipologia di agevolazioni fiscali, cui si fa riferimento alla lettera *a)*, volte a facilitare la stipula di polizze assicurative contro i rischi di calamità naturali, con particolare riferimento all'eventuale possibilità di portare in detrazione, anche parzialmente, l'onere relativo ai premi pagati;

d) si valuti l'opportunità di inserire ulteriori criteri e principi direttivi finalizzati ad evitare l'eventualità di creare disparità di trattamento sia nella corresponsione dei risarcimenti fra i soggetti che si siano accollati l'onere di stipulare un contratto assicurativo e quelli che non vi abbiano provveduto, sia nella ripartizione del costo relativo alle polizze assicurative, in modo che le stesse non risultino eccessivamente gravose per i soggetti che risiedano in località a rischio;

e) con riferimento all'articolo 67, si valuti l'opportunità di definire in termini più precisi il rapporto tra l'impresa debitrice del TFR e gli operatori finanziari cui si fa riferimento alla lettera *a)* del comma 1;

f) si valuti inoltre l'opportunità di chiarire, relativamente alle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dello stesso articolo, se l'individuazione delle tipologie dei titoli sia rimessa all'accordo tra le parti ovvero alle previsioni attuative della delega.

g) si coordinino le disposizioni di cui alle lettere *h)* e *c)* del medesimo articolo, in considerazione del fatto che il contenuto della lettera *c)* risulta, almeno in parte, pleonastico;

h) al comma 2 dello stesso articolo, si sostituiscano le parole: « decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma », con le seguenti: « decorso inutilmente il termine del periodo precedente ».

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 5, andrebbe precisato che i lavori da eseguire attraverso i soci riguardano esclusivamente quelli di competenza della società di progetto;

all'articolo 9 occorrerebbe fare esclusivo riferimento a quanto previsto dall'articolo 50 della legge n. 448 del 1998, collegata alla legge finanziaria per il 1999;

all'articolo 11, comma 4, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre una nuova formulazione del comma, in grado di esplicitare che la ripartizione dei compensi ivi previsti avviene tra tutto il personale degli uffici tecnici, e non solamente tra coloro che hanno direttamente partecipato alla redazione dei progetti o dei piani;

con riferimento all'articolo 12, comma 2, occorrerebbe stabilire la derogabilità all'articolo 17 della legge n. 109 del 1994 solo per la modifica di progetti già esistenti e per lo svolgimento delle connesse attività tecnico-amministrative;

all'articolo 38, valutandosi comunque in modo positivo il carattere anticipatorio della norma rispetto ad un futuro provvedimento di riordino organico della materia, come anche l'inserimento, al comma 5, di un meccanismo che destina stabilmente a finalità di protezione civile i risparmi ottenibili, sarebbe da valutare se – perlomeno in una fase di avvio – la limitazione della copertura assicurativa da rischi per calamità alle polizze antincendio non rischi di determinare una ridotta copertura da parte delle compagnie assicuratrici e la permanenza in capo allo Stato di una quota assai rilevante degli oneri conseguenti a calamità naturali;

sempre all'articolo 38, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di non specificare le tipologie delle calamità naturali.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge recante: « Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali » (C. 5809).

tenuto conto degli aspetti di specifico interesse per la Commissione ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 28, in materia di trasporti rapidi di massa, 29, relativo alle società di gestione dei servizi ferroviari, 30, in materia di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, 33, recante disposizioni sulla trasformazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo in società per azioni, 34, sulla continuità territoriale tra la Sardegna e il continente, 42, recante disposizioni riguardanti i servizi pubblici e i servizi a rete;

considerato che:

le materie disciplinate dagli articoli richiamati sono state a lungo esaminate dalla IX Commissione;

la materia oggetto del Piano nazionale della sicurezza stradale è intimamente connesso con la viabilità e la disciplina della mobilità regolamentata dal Codice della strada le cui modifiche sono all'esame della IX Commissione;

la disciplina prevista dall'articolo 33 in merito alla trasformazione in società per azioni dell'ENAV deve consentire l'attuazione del complessivo riordino della materia del trasporto aereo ed in particolare della riforma dell'Ente;

la disciplina prevista dall'articolo 34 in materia di continuità territoriale tra la Sardegna e il continente riproduce in parte quella definita dalla IX Commissione nel corso dell'esame della proposta di legge C. 4902. Sembra pertanto opportuno che il disegno di legge collegato ordinamentale C. 5809 tenga conto della complessiva regolamentazione già definita con il richiamato progetto di legge C. 4902;

la disciplina posta dall'articolo 42, recante disposizioni riguardanti i servizi pubblici e i servizi a rete, sia coerente con il complessivo tessuto normativo che regolamenta la materia, come da ultimo definita dall'articolo 20 della legge n 448 del 1998, collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1999;

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) che la normativa di cui all'articolo 34, in materia di continuità territoriale tra la Sardegna e il continente, corrisponda a quella già definita dalla IX Commissione nel corso dell'esame della proposta di legge C. 4902;

2) che sia soppresso l'articolo 42.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. relativamente all'articolo 40:

in merito alla lettera *a),* nel rispetto dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, occorre definire l'interesse pubblico dal quale discendono gli obblighi e i vincoli relativi alla sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture, alla tariffa per i clienti vincolati e alla tutela dell'ambiente;

in merito alla lettera *e),* pare eccessivo nella sostanza e troppo discrezionale nella forma il vincolo di separazione societaria, anche

perché la direttiva comunitaria non pone alcuna prescrizione al riguardo;

in ordine al tema della reciprocità, si ritiene necessario prevedere misure concrete che assicurino condizioni di reciprocità, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 98/30/CE, anche attraverso azioni coordinate con gli altri Stati membri, e verificando la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera *b),* della citata direttiva;

si ritiene altresì necessario prevedere che lo schema di decreto legislativo sia sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Camere.

2. Sia introdotta una disposizione per cui le agevolazioni recate dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (« legge Sabatini ») possano essere concesse in una o più delle forme tecniche indicate all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 5809, recante « Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali »;

richiamato il proprio precedente parere favorevole, espresso nella seduta del 12 novembre scorso, sull'atto Senato 3593, recante il testo iniziale presentato dal Governo;

rilevato che le modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato sono correlate agli impegni derivanti dall'adozione del Patto sociale,

per lo sviluppo e l'occupazione, concertato con le parti sociali e con il sistema delle autonomie;

ritenuto che appaiono condivisibili le suddette modifiche, che concernono, per quanto riguarda le materie di interesse regionale, il settore degli investimenti pubblici (intese istituzionali di programma e *project financing*, articoli 4 e 5), la tutela del territorio (snellimento delle procedure per opere in zone terremotate, articoli 13 e 14, misure per le calamità naturali, articolo 38), il settore dei trasporti (piano nazionale per la sicurezza stradale, articolo 30, e interventi per risolvere il problema della continuità territoriale della Sardegna, articolo 34), nonché il settore dell'agricoltura (istituzione del fondo per lo sviluppo, semplificazione delle procedure per il riordino fondiario, articolo 24);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del disegno di legge C. 5809, con le seguenti osservazioni:

1) in primo luogo si sottolinea la centralità delle regioni in particolare per quanto riguarda il metodo della concertazione tra sistema delle autonomie e Governo nelle politiche del lavoro, dello sviluppo e dell'occupazione; va inoltre valorizzata la partecipazione delle regioni nel processo di riordino del CIPE; si evidenzia anche il fondamentale ed impegnativo ruolo delle regioni nella formazione d'eccellenza (articolo 65);

2) si ritiene necessario approfondire ulteriormente il problema connesso con l'applicazione dell'articolo 51 (fondi disponibili degli enti previdenziali), prevedendo al riguardo tutte le più opportune garanzie;

3) con riferimento all'articolo 9 si chiede di chiarire puntualmente a quali prescrizioni normative si debba far riferimento per la definizione della Pedemontana Veneta, anche per garantire certezza del diritto e prevenire fattori di contenzioso.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI INVESTIMENTI

ART. 1.

(Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici).

1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, **è costituito il « Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici » (MIP), per la cui attuazione** le amministrazioni centrali e regionali**, con priorità per quelle responsabili di interventi nelle aree depresse, in conformità dei rispettivi ordinamenti,** istituiscono e rendono operativi, entro il 31 dicembre 2000, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici **in grado di garantire** il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, con il quale indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne cu-

TESTO
DELLE COMMISSIONI

—

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI INVESTIMENTI

ART. 1.

(Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici).

1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali**, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,** istituiscono e rendono operativi, entro il 31 dicembre **1999**, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici **che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono** il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. **È assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.**

V. comma 9.

rerà anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonchè la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1.	
3. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:	**2.** I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni**, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,** ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione *ex ante* di progetti e interventi, anche tenendo conto di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;	*a) identica;*
b) l'impostazione, la realizzazione e la gestione di un sistema di monitoraggio in grado di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con riferimento particolare ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali e con un ambito di rilevazione a livello di progetto sulla base delle linee direttrici definite di comune accordo dall'Unità di coordinamento di cui al comma 6;	*b)* **la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;**
c) l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.	*c) identica.*
V. comma 7.	3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizza-

tivo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.

V. comma 8.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicati le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma **3.**

4. L'attività di monitoraggio è svolta dalle amministrazioni centrali e regionali sui singoli interventi di investimento, con cadenza trimestrale sotto il profilo finanziario e dei flussi di cassa e almeno annuale per quanto riguarda le rilevazioni sull'attuazione procedurale e fisica ai fini dell'alimentazione di una banca dati istituita nell'ambito del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che utilizza, a tal fine, il Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. È istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il « Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici » (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attività concerne le modalità attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio, disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

5. Il sistema di monitoraggio, **da attuare attraverso la banca dati di cui al comma 4,** deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto « Rete unitaria della pubblica amministrazione », di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse al CIPE, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e al Parlamento.

6. È istituita presso il CIPE una Unità di coordinamento con il compito di definire le linee strategiche per l'attivazione della banca dati di cui al comma 4, contenente tutte le informazioni riguardanti l'avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi cofinanziati dall'Unione europea. Tale Unità è composta dai competenti Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle altre Amministrazioni centrali interessate, nonchè da tre rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni. Il CIPE provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a disciplinare, con propria delibera, competenze, funzionamento e struttura di supporto nonché le modalità di elaborazione e diffusione dei dati risultanti dall'attività di monitoraggio.

7. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla

6. Il sistema di monitoraggio deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto « Rete unitaria della Pubblica amministrazione », di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse **dal** CIPE **alla Cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,** alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e**, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale** al Parlamento.

Soppresso.

V. comma 3.

base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.

8. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicati le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 7. **Con riferimento all'attività di monitoraggio devono, in particolare, essere indicati i criteri di verifica del grado di trasformazione degli accantonamenti in autorizzazioni effettive, del livello degli impegni e dei pagamenti effettuati per ciascun intervento, dell'impatto di questi sul sistema di Tesoreria, delle rilevazioni dei costi dei flussi fra risorse e impieghi, nonché un opportuno sistema di indicatori fisici che consenta la verifica del reale stato di attuazione delle opere.**

9. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito**, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,** un fondo da ripartire con decreto del Ministro, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della

V. comma 4.

7. Per le finalità di cui al presente articolo**, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE,** è istituito un fondo da ripartire**, previa deliberazione del CIPE,** sentita la Conferenza **Stato-Regioni** di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro **del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.

8. *Identico.*

programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

V. comma 2.

9. Per le finalità di cui al comma 1, il CIPE, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.

ART. 2.

(Partecipazione alle riunioni del CIPE).

1. In attesa della riforma della composizione del CIPE, nell'ambito della razionalizzazione dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e del riordino, soppressione e fusione dei Ministeri previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera *a),* della legge 15 marzo 1997, n. 59, partecipano alle singole riunioni del CIPE, con diritto di voto, anche i Ministri, non appartenenti al CIPE, nelle cui competenze sono comprese le materie oggetto delle deliberazioni.

ART. 2.

(Partecipazione alle riunioni del CIPE).

Identico.

ART. 3.

(Compiti del CIPE).

1. Il comma 2 dell'articolo 1, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, è sostituito dal seguente:

« *2.* I compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente at-

tribuiti al CIPE sono trasferiti alle amministrazioni competenti per materia, tenuto conto dei settori ai quali si riferiscono le relative funzioni. Con deliberazione del CIPE da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti. Con la stessa deliberazione sono individuate le attribuzioni, non concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare. A decorrere dalla data della predetta deliberazione sono abrogate tutte le norme che attribuiscono al CIPE poteri di autorizzazione, revoca, concessione di contributi e, in genere, competenze tecniche, amministrative o gestionali. Sono fatte salve le ulteriori modifiche derivanti dalle disposizioni eventualmente emanate in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

2. Gli assetti finali dei piani progettuali dei contratti di programma stipulati ai sensi della legge 1º marzo 1986, n. 64, sono sottoposti al CIPE, pena revoca del finanziamento, entro il 31 dicembre 1999. I provvedimenti provvisori di concessione adottati entro il 31 dicembre 1995 sono rimodulati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base delle determinazioni del CIPE; i provvedimenti di concessione definitiva sono adottati dallo stesso Ministero con le modalità previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Al fine di garantire il raccordo con le deliberazioni del CIPE le commissioni incaricate degli accertamenti sulla realizzazione delle iniziative comprese nei contratti di programma sono assistite da un funzionario del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica con compiti di segretario, al quale compete un compenso forfettario pari all'onorario base riconosciuto al singolo componente la commissione, ridotto del 60 per cento.

ART. 3.

(Studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali).

1. Lo studio di fattibilità è lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni d'investimento da parte delle amministrazioni pubbliche.

2. Gli studi di fattibilità approvati dalle amministrazioni costituiscono certificazione di utilità degli investimenti ai fini dell'accesso preferenziale ai fondi disponibili per la progettazione preliminare e costituiscono titolo preferenziale ai fini della valutazione dei finanziamenti delle opere in base alle disposizioni finanziarie degli esercizi futuri.

3. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo è superiore a 100 miliardi di lire devono obbligatoriamente essere sottoposti a valutazione economica interna alle amministrazioni proponenti o, su richiesta, da parte di organismi esterni alle stesse. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si provvederà ad aggiornare tale limite, tenendo conto degli indici ISTAT.

4. Per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare dei soggetti richiamati espressamente dall'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di cui 30 miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi per il 2001.

ART. **4.**

(Studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali).

1. *Identico*.

2. *Identico*.

3. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo è superiore a 100 miliardi di lire devono obbligatoriamente essere sottoposti a valutazione economica interna alle amministrazioni proponenti o, su richiesta, da parte di organismi esterni alle stesse. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si provvederà ad aggiornare **annualmente** tale limite, tenendo conto degli indici ISTAT.

4. Per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare dei soggetti richiamati espressamente dall'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di cui 30 miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi per il 2001. **A decorrere**

	dall'anno 2000 alla determinazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti di cui al presente comma sono riservati per il 50 per cento alle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse è effettuata assegnando il 70 per cento alle diverse regioni in percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione ai fondi comunitari e il residuo 30 per cento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che eccedano la quota attribuita alla regione.
5. I finanziamenti previsti dal comma 4 sono erogati, **sulla base dei criteri predisposti** dalla Cassa depositi e prestiti, alle iniziative progettuali per le quali sia stato redatto lo studio di fattibilità i cui risultati sono valutati positivamente e come tali certificati da una delle strutture di valutazione di cui all'articolo 1 operante presso la pubblica amministrazione.	5. I finanziamenti previsti dal comma 4 sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, **con determinazione del direttore generale, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle domande, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e senza istruttorie tecniche, in misura pari a quella richiesta ma non superiore all'importo della tariffa professionale prevista per la redazione del progetto preliminare dell'opera, che non può avere un costo inferiore a lire 3 miliardi, entro i limiti delle disponibilità dei fondi assegnati ai sensi del medesimo comma, a sostegno delle** iniziative progettuali per le quali sia stato redatto lo studio di fattibilità i cui risultati sono valutati positivamente e come tali certificati **dalla struttura di valutazione regionale** di cui all'articolo 1 **e giudicati, con provvedimento del Presidente della regione, compatibili con le previsioni dei rapporti interinali di cui alla deliberazione del CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998. L'assegnazione è revocata se entro novanta giorni dalla sua erogazione non è documentato l'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione.**
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1999, a lire 40 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 40 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio	6. *Identico*.

triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. La Cassa depositi e prestiti, per le anticipazioni del Fondo rotativo per la progettualità di cui ai commi da 54 a 58 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relative alla elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, adotta le medesime modalità e procedure di cui al comma 5.

ART. 4.

(Intese istituzionali di programma).

1. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituita una unità previsionale di base per gli interventi di conto capitale denominata « Intesa istituzionale di programma », cui affluiscono le risorse provenienti dalle autorizzazioni di spesa iscritte nel medesimo stato di previsione da destinare alla realizzazione degli interventi previsti nelle intese istituzionali di programma da stipulare ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e con la modalità di cui alla delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997.

2. All'unità di cui al comma 1 affluiscono le quote di finanziamento già a disposizione dell'amministrazione competente idonee a consentire il perseguimento degli obiettivi rientranti nelle intese istituzionali di programma da adottare, le quote di risorse destinate alle intese su fondi ripartiti dal CIPE, la quota nazionale di cofinanziamento di programmi comunitari, rientranti nell'« Intesa » iscritta all'unità previsionale di base 7.2.1.10 « Fondo di rotazione per le politiche comunitarie » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-

ART. **5.**

(Intese istituzionali di programma).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

mazione economica, previa ripartizione del CIPE a seguito dell'avvenuta approvazione dei programmi comunitari.

3. All'unità previsionale di base di cui al comma 1 possono affluire inoltre le risorse provenienti da iniziative non avviate e revocate dal CIPE. Tali somme, ove necessario, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, iscritte in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate dal CIPE alle intese istituzionali di programma che hanno in corso di attuazione programmi, anche con valenza ambientale, con un più elevato coefficiente di realizzazione e necessitino di ulteriori risorse.

3. *Identico*.

4. Nell'ambito degli accordi di programma-quadro le risorse destinate a progetti in ritardo di attuazione possono essere diversamente allocate in relazione all'effettivo stato di avanzamento di altri progetti, prioritariamente nell'ambito del medesimo accordo o, in caso di impossibilità, in accordi per settori diversi.

4. *Identico*.

5. Restano ferme le procedure di rendicontazione e controllo stabilite dalla normativa vigente e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica informa ogni due mesi il Parlamento sulle operazioni effettuate sull'unità previsionale di base di cui al comma 2.

5. *Identico*.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio su proposta dell'Amministrazione competente anche in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.

6. *Identico*.

7. Le regioni sottoscrittrici di intese istituzionali di programma adeguano le strutture dei rispettivi bilanci in sintonia con le previsioni del presente articolo.

ART. 5.

(Esecuzione diretta di lavori e servizi).

1. I lavori da eseguire e/o i servizi da prestare da parte delle società disciplinate

ART. **6.**

(Esecuzione diretta di lavori e servizi).

Identico.

dall'articolo 37-*quinquies* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori e/o dei servizi a soggetti terzi.

ART. 6.

(Istituzione dell'Unità tecnica - Finanza di progetto).

1. È istituita, nell'ambito del CIPE, l'Unità tecnica - Finanza di progetto, di seguito denominata « Unità ».

2. L'Unità**, operante in piena autonomia funzionale,** ha il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista all'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.

3. L'Unità fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nella attività di individuazione delle necessità suscettibili di essere soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

4. L'Unità assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento delle attività di valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi dell'ar-

ART. **7.**

(Istituzione dell'Unità tecnica - Finanza di progetto).

1. *Identico.*

2. L'Unità ha il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista all'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

ticolo 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e nelle attività di indizione della gara e della aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le modalità previste dall'articolo 37-*quater* della citata legge n. 109 del 1994.	
5. L'Unità esercita la propria attività nel quadro degli interventi individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici.	5. *Identico*.
6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE stabilisce con propria delibera le modalità organizzative dell'Unità.	6. *Identico*.
7. L'organico dell'Unità è composto di 15 unità, scelte in parte tra professionalità delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando e in parte**, nei limiti di 7 unità,** a seguito di un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza nel settore, tra professionalità esterne che operano nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico. Le modalità di selezione sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.	7. L'organico dell'Unità è composto di 15 unità, scelte in parte tra professionalità delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza nel settore, tra professionalità esterne che operano nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico. Le modalità di selezione sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
8. I componenti dell'Unità sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.	8. *Identico*.
9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, è determinato il trattamento economico spettante ai componenti dell'Unità.	9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, **sono determinati** il trattamento economico spettante ai componenti dell'Unità **e l'ammontare delle risorse destinate al suo funzionamento**.
10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire	10. *Identico*.

2,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attività dell'Unità e sui risultati conseguiti.

11. *Identico.*

ART. 7.

(Utilizzazione delle economie verificatesi nella realizzazione delle opere pubbliche).

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è sostituito dal seguente:

« *1.* Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento, previa autorizzazione del Ministero competente ».

ART. **8.**

(Utilizzazione delle economie verificatesi nella realizzazione delle opere pubbliche).

Identico.

ART. 8.

(Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria).

1. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni dalla data di

ART. **9.**

(Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria).

1. *Identico.*

entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individua un consulente tecnico, un consulente finanziario e un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara, nel quale deve essere previsto il coordinamento con il progetto sicurezza del Ministero dell'interno.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) predispone la progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali per le quali non sia già stato affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, valutata positivamente la sostenibilità economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, impartisce le disposizioni necessarie affinché l'ANAS bandisca, entro i trenta giorni successivi, la gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel bando di gara è altresì specificato che i progetti dei lavori da appaltare predisposti a cura dell'ANAS formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.

ART. 9.

(Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta).

1. Il presente articolo disciplina l'affidamento in concessione della costruzione e

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) predispone la progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali **e al loro inserimento paesaggistico, nonché all'attuazione di opere per la mitigazione ambientale,** per le quali **tratte ed opere** non sia già stato affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.

3. *Identico*.

ART. **10.**

(Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta).

1. **Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'**affidamento

l'esercizio dell'autostrada Pedemontana Veneta, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *g),* della legge 23 dicembre 1998, n.448**, così come definita dall'Accordo quadro del 1º agosto 1997 tra Governo e regione Veneto,** nonché la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa connessi, con priorità relativamente al tratto che collega l'autostrada A31, all'altezza tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza), all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano. **Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Pedemontana Veneta,** il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individua un consulente tecnico, un consulente finanziario e un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ANAS predispone la progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali per le quali non sia già stato affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, valutata positivamente la sostenibilità economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, impartisce le disposizioni necessarie affinché l'ANAS bandisca, entro i trenta giorni successivi, la gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel bando di gara è, altresì, specificato che l'affidamento in concessione **di** costruzione **e gestione della tratta autostradale** Pedemontana Veneta, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *g*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, **ivi comprese** la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa connessi, con priorità relativamente al tratto che collega l'autostrada A31, all'altezza tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza), all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano, il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**, sentita la regione interessata,** entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individua un consulente tecnico, un consulente finanziario ed un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ANAS predispone la progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali **e al loro inserimento paesaggistico, nonché all'attuazione di opere per la mitigazione ambientale,** per le quali **tratte ed opere** non sia già stato affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.

3. *Identico*.

ficato che i progetti dei lavori da appaltare predisposti a cura dell'ANAS formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.

ART. 10.

(Perenzione).

1. Il termine per la perenzione agli effetti amministrativi dei residui delle spese in conto capitale di cui al terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è stabilito in sette anni. La presente disposizione si applica in via transitoria anche ai residui in scadenza al 31 dicembre 1998.

2. All'articolo 55, comma 3, lettera *b)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: « dallo Stato » sono aggiunte le seguenti: « , dalle regioni o dalle province autonome ».

ART. 11.

(Modifiche alla disciplina del Fondo per la progettazione istituito presso il Ministero dei lavori pubblici).

1. I commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:

« *2.* Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito un Fondo per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare e degli studi e indagini connessi per il potenziamento, adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture, secondo le modalità previste dal presente articolo. Alla concessione dei contributi possono accedere amministrazioni statali ed enti a carattere sovraregionale vigilati da amministrazioni statali.

ART. **11.**

(Perenzione).

1. *Identico.*

Soppresso.

ART. **12.**

(Modifiche alla disciplina del Fondo per la progettazione istituito presso il Ministero dei lavori pubblici).

1. *Identico.*

2-*bis*. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con agevolazioni a valere su altri fondi pubblici nazionali o su fondi comunitari.

2-*ter*. L'incarico di progettazione deve essere affidato, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale di recepimento, entro sei mesi dalla data di assegnazione del contributo, a pena di decadenza.

2-*quater*. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di accesso e di esercizio del Fondo di cui al presente articolo.

2-*quinquies*. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese ».

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 50 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

2. *Identico*.

3. Le residue disponibilità recate dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

3. *Identico*.

4. I commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

4. *Identico:*

« *1*. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per

« *1*. **Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara**

cento della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui al comma 7 dell'articolo 16, è ripartito tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il responsabile unico del procedimento e i suoi collaboratori.

2. La somma di cui al comma 1 è ripartita, per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione. Il regolamento è adottato sulla base di criteri determinati in sede di contrattazione decentrata ed in esso vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo ».

ART. 12.

(Snellimento delle procedure di cui al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, ed al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244).

1. Gli oneri derivanti dall'affidamento disposto dai commissari straordinari per le attività relative alla progettazione del completamento delle opere incluse negli elen-

di un'opera o un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

***2*. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto ».**

ART. **13.**

(Snellimento delle procedure di cui al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, ed al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244).

Identico.

chi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, gravano sulle disponibilità finanziarie autorizzate dal Fondo di cui all'articolo 9 del medesimo decreto-legge.

2. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, dopo il comma 4-*ter*, è inserito il seguente:

« 4-*quater*. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può affidare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, a dipartimenti universitari o a istituti delle facoltà di ingegneria o di architettura ovvero a liberi professionisti, singoli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a società di ingegneria di propria fiducia ».

3. All'articolo 23, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, le parole: « 100 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « 200.000 ECU ».

4. All'articolo 3, secondo comma, numeri 1) e 2), della legge 5 gennaio 1953, n. 24, e successive modificazioni, le parole: « fra i 100 milioni e i 200 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « fra 200.000 ECU e 500.000 ECU ».

5. Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici ed il cui importo superi i 500.000 ECU è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

6. I limiti di cui ai commi 3, 4 e 5 sono aggiornati con cadenza triennale dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

ART. 13.

(Snellimento delle procedure concernenti il decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, la legge 5 ottobre 1991, n. 317, e la gestione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980).

1. Gli oneri derivanti dalla applicazione del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, gravano sulla apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, sulla quale affluiscono le somme iscritte, anche in conto residui, al capitolo 7063 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché quelle che affluiscono al predetto capitolo ai sensi del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513.

2. A modifica di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, il computo del credito di imposta, in diminuzione dei versamenti dell'IVA, può essere effettuato alla prima scadenza utile successiva alla data di comunicazione della concessione delle agevolazioni.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire ai consorzi per le aree industriali competenti per territorio le eventuali economie sullo stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella misura massima di lire 10 miliardi per l'adeguamento funzionale e la manutenzione straordinaria degli impianti realizzati ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

ART. **14.**

(Snellimento delle procedure concernenti il decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, la legge 5 ottobre 1991, n. 317, e la gestione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980).

1. *Identico*.

2. *Identico*.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire ai consorzi per le aree industriali competenti per territorio le eventuali economie sullo stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella misura massima di lire 10 miliardi per l'adeguamento funzionale e la manutenzione straordinaria degli impianti realizzati ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. **Il medesimo**

Ministero presenta al Parlamento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione contenente le indicazioni delle azioni e delle risorse finanziarie eventualmente necessarie per il completamento delle opere infrastrutturali di cui al predetto articolo 10, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il termine di cui all'articolo 10, comma 6, della medesima legge, n. 266 del 1997 è ulteriormente differito al 31 dicembre 2001.

4. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, come sostituito dall'articolo 10, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « salvi i diritti già maturati a qualsiasi titolo in favore o a carico dello Stato, o che maturassero successivamente alla consegna, in dipendenza di annullamenti, revoche, dichiarazioni di nullità o decadenza nel quadro delle funzioni amministrative da esso esercitate ».

4. *Identico*.

5. Il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è sostituito dal seguente:

« *3.* Per le esigenze connesse con il recupero in via amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o la regione nel cui territorio i beni stessi si trovino ove ne sia già intervenuta la consegna di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono procedere d'ufficio al loro sgombero da persone e cose, dandone idoneo preavviso al detentore ed all'eventuale curatore fallimentare o commissario giudiziale ove i beni risultino assoggettati a procedura concorsuale. L'amministrazione procedente redige indi uno stato di consistenza degli immobili e l'inventario dei beni mobili in essi rinvenuti, con adozione delle più opportune cautele a salvaguardia dei diritti di terzi su

5. *Identico*.

questi ultimi e con assegnazione di un congruo termine per il loro asporto da parte di chi ne abbia diritto. In caso di contestazioni o di non pronta reperibilità dei soggetti interessati, la stessa amministrazione può affidare ad un custode i beni che non le appartengano, stabilendo le modalità della custodia. Le spese del procedimento, ove promosso dallo Stato, fanno carico alle disponibilità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 ».

6. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto il seguente:

« ART. 9-*bis*. *(Destinazione delle risorse)*. — 1. Le risorse di cui all'articolo 15 del presente decreto sono destinabili alla realizzazione di opere infrastrutturali programmate congiuntamente dallo Stato e dalle regioni nell'ambito delle intese istituzionali di programma, riguardanti le aree interessate dalla crisi sismica e funzionali all'attuazione del complesso degli interventi di ricostruzione e sviluppo ».

ART. 14.

(Disposizioni riguardanti la protezione civile in Sicilia).

1. Al comma 3 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, come modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: « , dalla legge 25 settembre 1996, n. 496 », sono inserite le seguenti: « nonché per compiti di protezione civile estesi a tutto il territorio della Sicilia ».

ART. **15.**

(Disposizioni riguardanti la protezione civile in Sicilia).

Identico.

ART. 15.

(Disposizioni in materia di contabilità dell'Ufficio nazionale per il servizio civile).

1. Ai fondi di contabilità speciale a disposizione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nonché alle aperture di credito effettuate dall'Ufficio nazionale per il servizio civile a favore di funzionari delegati degli enti militari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito,

ART. **16.**

(Disposizioni in materia di contabilità dell'Ufficio nazionale per il servizio civile).

Identico.

con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, recante la disciplina dei pignoramenti sulla contabilità speciale delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza.

ART. 16.

(Interventi del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie).

1. Le anticipazioni delle risorse occorrenti per il versamento all'Unione europea dei contributi comunitari non utilizzati in ambito nazionale, comprensivi degli interessi di mora maturati e delle eventuali differenze di cambio, fanno carico, a partire dall'esercizio 1999, ad apposito capitolo da istituire per memoria nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avente natura di « spese obbligatorie », nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.2.12, « Risorse proprie Unione europea », del medesimo stato di previsione.

2. Per il versamento all'Unione europea dei contributi comunitari di cui al comma 1, richiesti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalla Commissione delle Comunità europee a tutto il 31 dicembre 1998, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, le necessarie risorse.

3. Le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli eventuali interessi di mora maturati e alle differenze di cambio, come previsto dall'articolo 59 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, versando il relativo importo al Fondo di rotazione indicato al comma 2, a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del medesimo comma 2, ov-

ART. **17.**

(Interventi del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie).

Identico.

vero ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per le anticipazioni di cui al comma 1.

4. Al fine di assicurare la chiusura dei pagamenti relativi agli interventi socio-strutturali cofinanziati dall'Unione europea, gestiti dalle amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui al comma 2, provvede a coprire, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, le eventuali perdite di cambio.

5. Al fine di assicurare la compiuta realizzazione del Progetto pilota per la predisposizione dei piani regolatori, inserito nel programma di assistenza tecnica del Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate dall'obiettivo n. 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, nonché di garantire, per il periodo successivo al 31 dicembre 1999 e nelle more della definizione delle linee di programmazione congiunta con la Commissione delle Comunità europee per gli anni 2000-2006, la copertura finanziaria eccedente quella assicurata dal suddetto programma di assistenza tecnica alle attività preliminari all'avvio del Progetto pilota, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare il contributo comunitario ed il relativo cofinanziamento nazionale in misura non superiore a lire 18 miliardi. Al reintegro dell'anticipazione comunitaria al Fondo di rotazione si provvede con le risorse dell'Unione europea destinate all'Italia in attuazione degli interventi di cui al citato obiettivo n. 1, nell'ambito della programmazione 2000-2006. Il corrispondente cofinanziamento nazionale resta a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione.

6. Il Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987 interviene, secondo le procedure vigenti e nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, anche per il sostegno di iniziative di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, cofinanziate dall'Unione europea.

7. Fermi restando i limiti e i divieti imposti dagli articoli 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono fatte salve le anticipazioni concesse dall'ANAS fino al 31 dicembre 1997, per i contratti di appalto di lavori oggetto di cofinanziamento europeo, in misura superiore al limite attualmente previsto.

ART. 17.

(Accesso delle università agli accordi di programma).

1. L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, si interpreta nel senso che le università possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione in ogni caso che siano entrati in vigore gli statuti di autonomia da adottare ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

ART. 18.

(Adeguamento dei sistemi informatici all'anno 2000).

1. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1999 per il finanziamento degli oneri relativi alle attività di rilevazione e informazione per l'adeguamento all'anno 2000 dei sistemi informatici, nonché per il funzionamento del Comitato di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 agosto 1998, ivi compresi i compensi da corrispondere ai componenti ed al personale di supporto tecnico.

ART. **18.**

(Accesso delle università agli accordi di programma).

Identico.

ART. **19.**

(Adeguamento dei sistemi informatici all'anno 2000).

Identico.

2. Il Comitato di cui al comma 1 riferisce periodicamente, a cadenza bimestrale, alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui dati raccolti, gli elementi acquisiti e le proposte di soluzione individuate.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 19.

(Relazioni sugli interventi nelle aree depresse).

1. È soppressa la previsione di relazioni relative alle aree depresse contenuta nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

b) articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273;

c) articolo 3, comma 2, e articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta al Parlamento, nel mese di settembre, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree depresse e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale.

ART. **20.**

(Relazioni sugli interventi nelle aree depresse).

Identico.

ART. 20.	ART. **21.**
(Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449).	*(Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449).*
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse la parola: « seguenti », nell'alinea, e le lettere *a), b), c)* e *d)*. Al comma 3 del medesimo articolo 4 della legge n. 449 del 1997, le parole: « Per le aree di cui alla lettera *d)* del comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Per le isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna, appartenenti ai territori di cui al comma 2 ».	*Identico.*
ART. 21.	ART. **22.**
(Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato).	*(Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato).*
1. All'Istituto poligrafico e zecca dello Stato è concesso un contributo ventennale di lire 80 miliardi annue a decorrere dal 2000, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Istituto stesso è autorizzato ad effettuare al fine di pervenire alla propria ristrutturazione finanziaria. Il relativo programma, comprensivo del piano di ristrutturazione delle cartiere delle Marche al fine del loro sviluppo e della tutela dei posti di lavoro, è predisposto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è trasmesso al Parlamento. Il Governo riferisce ogni sei mesi alle Camere sullo stato di attuazione del programma medesimo. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.	1. All'Istituto poligrafico e zecca dello Stato è concesso un contributo ventennale di lire 80 miliardi annue a decorrere dal 2000, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Istituto stesso è autorizzato ad effettuare al fine di pervenire alla propria ristrutturazione finanziaria. Il relativo programma, comprensivo del piano di ristrutturazione delle cartiere delle Marche al fine del loro sviluppo e della tutela dei posti di lavoro, **attraverso il reinserimento stabile e competitivo nel mercato,** è predisposto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è trasmesso al Parlamento. Il Governo riferisce ogni sei mesi alle Camere sullo stato di attuazione del programma medesimo. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 22.	ART. **23.**
(Personale del Consorzio universitario a distanza).	*(Personale del Consorzio universitario a distanza).*
1. Il personale dipendente dal Consorzio universitario a distanza, per il quale è stato dichiarato il fallimento con sentenza depositata il 30 aprile 1998, ancorché in cassa integrazione alla medesima data, partecipa a domanda ad appositi concorsi di idoneità che possono essere banditi dalle università statali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università stesse, nel rispetto delle professionalità acquisite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.	*Identico.*
ART. 23.	ART. **24.**
(Divieto di estensione di decisioni giurisdizionali nella materia del pubblico impiego).	*(Divieto di estensione di decisioni giurisdizionali nella materia del pubblico impiego).*
1. Per il triennio 1999-2001 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego.	*Identico.*
ART. 24.	ART. **25.**
(Fondo per lo sviluppo in agricoltura).	*(Fondo per lo sviluppo in agricoltura).*
1. Al fine di promuovere il rafforzamento del sistema agricolo e agro-alimentare, attraverso l'ammodernamento delle strutture, il sostegno e la promozione di settori innovativi quali l'agricoltura biologica, il riequilibrio territoriale e la crescita dell'occupazione, le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dagli articoli 1, commi 3 e 4, 2, 6, 10, comma 4, e 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, affluiscono ad un apposito Fondo per lo sviluppo in agricoltura, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole.	*Identico.*

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i regimi indicati nel medesimo comma con decreto del Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Allo scopo di favorire, semplificare ed accelerare il procedimento amministrativo per il riordino fondiario, alle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, terzo comma, le parole: « non superare il 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « non superare il 30 per cento »;

b) all'articolo 29 è aggiunto il seguente comma:

« Il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che determina i trasferimenti di cui al primo comma, costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le agevolazioni previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili della Cassa per la formazione della proprietà contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono regolate le modalità di concessione delle agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime ».

4. Tutti i piani di riordino fondiario, di cui al capo IV del titolo II delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, adottati entro il 31 dicembre del quinto anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, già attuati dagli enti concessionari con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati, si intendono approvati a tutti gli effetti, ove la regione competente non provveda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trova applicazione anche in tale ipotesi la norma di cui alla lettera *b)* del comma 3 del presente articolo.

5. Restano ferme le disposizioni relative agli adempimenti successivi all'approvazione dei piani di cui al comma 4 a carico delle regioni e degli enti concessionari. I conguagli, di cui agli articoli 26 e 32 delle citate norme approvate con regio decreto n. 215 del 1933, vengono riscossi mediante l'emissione di ruoli esattoriali.

ART. 25.

(Disposizioni riguardanti i consorzi di miglioramento fondiario).

1. Il secondo comma dell'articolo 71 delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è sostituito dal seguente:

« Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni degli articoli 21, ultimo comma, 55, 57, 60, 62, 66 e 67 ».

2. Ai consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado già operanti si applicano le disposizioni dell'articolo 55 delle norme approvate con il citato regio decreto n. 215 del 1933, e la loro costituzione viene riconosciuta dall'origine.

ART. 26.

(Variazioni compensative tra risorse destinate ad investimenti).

1. Al fine di favorire una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse destinate agli investimenti e di consentire la determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in misura tale da limitare la formazione di residui di stanziamento, le variazioni compensative previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, possono essere effettuate, nell'ambito della stessa unità previsionale di base, anche tra stanziamenti disposti da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano lo stesso intervento.

ART. **26.**

(Disposizioni riguardanti i consorzi di miglioramento fondiario).

Identico.

ART. **27.**

(Variazioni compensative tra risorse destinate ad investimenti).

Identico.

ART. 27.

(Completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno).

1. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« *1.* Al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa massima di lire 400 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le somme assegnate per gli interventi di metanizzazione dall'articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, nonché a valere sulle disponibilità sui mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tale fine sono autorizzate:

a) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento del costo dell'investimento previsto;

b) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento, per un ulteriore ammontare fino al 25 per cento del costo dell'investimento previsto;

c) la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione degli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, secondo le modalità previste dall'articolo 11, quarto comma, numero 3), della legge 28 novembre 1980, n. 784, con una spesa massima di lire 100 miliardi.

ART. **28.**

(Completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno).

Identico.

1-*bis*. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento ».

ART. 28.

(Trasporti rapidi di massa).

1. I soggetti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, sono tenuti, a pena di revoca del contributo, a presentare i progetti definitivi, relativi agli interventi di competenza già approvati dal CIPE prima del 31 dicembre 1995, entro il termine del 31 luglio 1999, e per i progetti approvati entro il 31 dicembre 1998 non oltre il 31 ottobre 1999. A tal fine le disponibilità finanziarie al 31 dicembre 1998 di cui ai medesimi articoli 9 e 10 della legge n. 211 del 1992 sono mantenute in bilancio per essere utilizzate negli esercizi successivi.

ART. 29.

(Società di gestione dei servizi ferroviari).

1. Al fine di accelerare il conferimento alle regioni delle funzioni previste dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le ferrovie in gestione commissariale governativa, attualmente gestite dalle Ferrovie dello Stato spa, possono costituire o partecipare a società con apporto di capitale non superiore a lire duecento milioni ricorrendo per la relativa copertura ai fondi destinati alle spese di esercizio.

ART. 30.

(Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale).

1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al « Piano di sicurezza stradale 1997-2001 » della Commissione delle Comunità europee, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, definisce il Piano nazionale della sicurezza stradale che viene approvato dal CIPE.

ART. **29.**

(Trasporti rapidi di massa).

Identico.

ART. **30.**

(Società di gestione dei servizi ferroviari).

Identico.

ART. **31.**

(Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale).

Identico.

2. Il Piano consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari.

3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della pubblica istruzione e della sanità, definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della determinazione dei costi e della loro ripartizione. Il Piano viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro dei lavori pubblici, approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione.

4. Per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, la misura del 5 per cento, fissata dall'articolo 2, comma 1, lettera *x),* della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 15 per cento. I relativi importi sono inclusi, a titolo di anticipazione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per la somma corrispondente al consuntivo dell'esercizio precedente, commisurato all'aliquota percentuale come sopra elevata.

5. Gli interventi di sicurezza stradale sulla rete individuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, per le finalità previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale, sono realizzati con i finanziamenti previsti nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Al relativo onere, pari a lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito

dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 12.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 4.800 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

6. Il Ministero dei lavori pubblici verifica annualmente lo stato di attuazione del Piano e la coerenza degli interventi per la sicurezza stradale con le finalità e gli indirizzi del Piano nazionale della sicurezza stradale. I risultati della verifica vengono inseriti nella relazione al Parlamento prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 31.

(Comitato per l'intervento nella SIR).

1. La partecipazione azionaria acquisita dal Comitato per l'intervento nella SIR ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79, convertito dalla legge 22 maggio 1993, n. 157, è trasferita, a titolo gratuito, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro.

2. Relativamente alla partecipazione di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

3. Il Comitato di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un programma per il prosieguo delle operazioni di liquidazione in corso. Il programma è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

ART. **32.**

(Comitato per l'intervento nella SIR).

Identico.

4. Tutti i proventi derivanti dalla dismissione dei cespiti in capo al Comitato di cui al comma 1 sono destinati, al termine delle liquidazioni, al Fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. Agli stessi proventi fanno carico, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

5. Il Comitato continua ad avvalersi anche del personale e delle strutture della Società iniziative e sviluppo di attività industriali (ISAI spa) in liquidazione verso corrispettivo da definirsi con convenzione approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Resta ferma, a favore del personale di ogni qualifica in servizio presso la stessa ISAI spa, la disposizione dell'articolo 6 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 1977, n. 267.

6. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad avvalersi dei propri poteri di autotutela per definire, nei confronti del Comitato, l'ammontare globale delle tasse e imposte dovute dalle società del gruppo SIR a seguito degli avvisi di accertamento impugnati innanzi agli organi della giustizia tributaria dalle società medesime. Il predetto ammontare complessivo è versato dal Comitato in unica soluzione. Si applica l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410.

7. Al termine delle liquidazioni ad esso attribuite il Comitato rende al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il conto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Il conto è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e produce gli effetti di cui all'articolo 2454 del codice civile. Resta fermo il controllo sugli atti del Comitato esercitato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, dal magistrato delegato dal presidente della Corte dei conti nonché dal dirigente nominato dal Ragioniere generale dello Stato.

ART. 32.

(Fondo nazionale per la montagna).

1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: « regioni a statuto ordinario », sono aggiunte le seguenti: « e alle regioni e province a statuto di autonomia speciale ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai fini della ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale per la montagna che non siano state già ripartite alla data del 1º gennaio 1999.

ART. **33.**

(Fondo nazionale per la montagna).

1. *Identico.*

Soppresso.

2. Per il finanziamento della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 e di lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. A tal fine le comunità montane sono autorizzate a contrarre mutui secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 30.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 33.

(Disposizioni sulla trasformazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo in società per azioni).

1. In deroga a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1 della legge 21

ART. **34.**

(Disposizioni sulla trasformazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo in società per azioni).

Identico.

dicembre 1996, n. 665, l'Ente nazionale di assistenza al volo è trasformato in società per azioni entro il 31 dicembre 2000, previa verifica delle condizioni della trasformazione medesima e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Le azioni della società per azioni che deriverà dalla trasformazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo sono attribuite al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

ART. 34.

(Continuità territoriale tra la Sardegna ed il continente).

1. Lo Stato, al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale tra la Sardegna e il continente, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, dispone:

a) **l'imposizione di** oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e i principali aeroporti nazionali;

b) una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e gli aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico.

2. Il presidente della Giunta regionale, su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indìce e presiede una conferenza di servizi con la partecipazione della regione Sardegna, delle pubbliche amministrazioni**, delle**

ART. **35.**

(Continuità territoriale tra la Sardegna ed il continente).

1. **Il Ministro dei trasporti e della navigazione**, al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale tra la Sardegna e il continente, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, dispone **con proprio decreto:**

a) gli oneri di servizio pubblico**, in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui al comma 2,** relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e i principali aeroporti nazionali **individuati dalla stessa conferenza;**

b) **d'intesa con il presidente della regione autonoma della Sardegna**, una gara d'appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e gli aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico.

2. Il presidente della **regione**, su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indìce e presiede una conferenza di servizi con la partecipazione della regione Sardegna e delle pubbliche amministrazioni in-

società di trasporto aereo interessate **all'accettazione dell'onere di servizio pubblico di cui alla lettera *a)* del comma 1. Conclusa la conferenza di servizi,** ai sensi delle disposizioni vigenti, è comunicata all'Unione europea la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali sardi e nazionali, come stabilito dalla medesima conferenza di servizi.	teressate. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali sardi e nazionali, come stabiliti dalla medesima conferenza di servizi, è comunicata all'Unione europea.
3. La conferenza di servizi ha il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio indicando:	3. La conferenza di servizi ha il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, **senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando:**
a) le tipologie e i livelli tariffari;	*a) identica;*
b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;	*b) identica;*
c) il numero dei voli;	*c) identica;*
d) gli orari dei voli;	*d) identica;*
e) i tipi di aeromobili;	*e) identica;*
f) la capacità di offerta;	*f) identica;*
***g)* l'entità della eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui al comma 5, qualora si proceda alla gara di appalto europea.**	*soppressa.*
4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera *a),* lo Stato procede ai sensi del comma 3, secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere *d), e), f), g)* e *h),* del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992.	4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera *a),* **il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con il Presidente della Regione indice la gara d'appalto europea** secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere *d), e), f), g)* e *h),* del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. **Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo di 50 miliardi di lire per l'anno 2000 e l'importo di 70 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001.**
	5. Sono concessi alle piccole e medie imprese industriali di trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna che esportano semilavorati o prodotti finiti, adeccezione di quelle di distillazione dei petroli, agevolazioni sui costi di trasporto, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in

materia di aiuti statali alle imprese, mediante credito d'imposta determinato nelle seguenti misure:

a) **fino al limite dell'80 per cento dell'importo delle tasse e delle soprattasse di ancoraggio di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, pagate per operazioni di commercio nei porti sardi;**

b) **fino al limite dell'80 per cento dell'importo dei diritti aeroportuali previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, pagati per le operazioni di commercio negli aeroporti sardi.**

6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere complessivo non può superare l'importo di lire 20 miliardi per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999, 80 miliardi di lire per l'anno 2000 e in 100 miliardi di lire per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999, 80 miliardi di lire per l'anno 2000 e in 100 miliardi di lire annue **a decorrere** dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. *Identico.*

ART. 35.

(Censimento generale dell'agricoltura).

1. L'ISTAT provvede all'esecuzione del quinto Censimento generale dell'agricoltura, che avrà luogo nel corso dell'anno 2000, allo scopo utilizzando le risorse già

ART. **36.**

(Censimento generale dell'agricoltura).

Identico.

autorizzate dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449.

2. Con appositi regolamenti da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, per le politiche agricole e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi di rilevazione ad enti ed organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, le modalità di esecuzione dei censimenti, di comunicazione e diffusione con disaggregazione fino a livello comunale e, per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, fino al livello sub-comunale, le modalità per il confronto dei dati dei censimenti della popolazione con i dati delle anagrafi comunali. I regolamenti disciplinano altresì:

a) l'attribuzione agli organismi del Sistema statistico nazionale (SISTAN), incaricati di svolgere le operazioni di censimento, di un contributo forfettario per le spese di rilevazione e per le spese generali e di coordinamento tecnico;

b) il conferimento da parte degli organismi del SISTAN, competenti a svolgere attività di rilevazione, dell'incarico di rilevatore e di coordinatore, a personale dipendente o non dipendente, nonché le caratteristiche ed i contenuti minimi delle prestazioni richieste che saranno coperte da assicurazione e retribuite con un compenso determinato in base al numero di unità rilevate e ad altri elementi che differenziano le prestazioni, quali la dispersione territoriale e la complessità aziendale, ed erogato, per il personale dipendente, secondo i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro;

c) le modalità d'assunzione da parte dell'ISTAT e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di personale con contratto a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero con altre tipologie contrattuali previste per le amministrazioni pubbliche, ovvero il ricorso alla collaborazione professionale di soggetti esterni, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni censuarie, con onere di spesa a carico delle risorse destinate ai censimenti;

d) l'utilizzazione, da parte degli organismi incaricati delle attività di rilevazione, di rilevatori e coordinatori non dipendenti, secondo le tipologie delle collaborazioni professionali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a),* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero del lavoro autonomo occasionale;

e) le modalità di diffusione dei dati, tenuto conto che la disaggregazione dell'informazione statistica necessaria ai livelli comunitario, nazionale e territoriale impone di rendere disponibili i dati relativi alla struttura economica e occupazionale anche per le distribuzioni congiunte che presentino frequenze inferiori a tre unità, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle norme sui dati sensibili.

ART. 36.

(Forestazione ambientale e tutela della biodiversità).

1. Per il conseguimento degli obiettivi di forestazione ambientale e di tutela della biodiversità, nei termini stabiliti dall'articolo 45, comma 26, della legge 23 dicembre

ART. **37.**

(Forestazione ambientale e tutela della biodiversità).

Identico.

1998, n. 448, la gestione liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta provvede alla costituzione di una società per azioni. Per tale finalità e per le ulteriori necessità della liquidazione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, della medesima legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la contrazione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo decennale integrativo nei limiti dell'onere di ammortamento annuo complessivo stabilito dall'articolo 6 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421.

ART. 37.

(Modifiche agli articoli 8 e 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, alla lettera *c),* dopo le parole: « isole minori, » la parola: « per » è sostituita dalle seguenti: « nonché a »;

b) al comma 12, al secondo periodo, la parola: « compensazioni » è sostituita dalla seguente: « riduzioni ».

2. All'articolo 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al primo periodo, sono soppresse le parole: « ; fino a tale data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998 » e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per l'anno 1999 detta deliberazione è adottata entro il 28 febbraio 1999 e fino a tale data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998. Il termine entro il quale i comuni interessati possono assumere le delibere per adeguare le tariffe dei predetti servizi in conformità ai parametri, ai criteri e limiti stabiliti dal CIPE è fissato al 15 maggio 1999 ».

ART. **38.**

(Modifiche agli articoli 8 e 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

Identico.

ART. 38.

(Disposizioni in materia di assicurazione e di intervento statale per le calamità naturali).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare in maniera organica la materia dell'intervento dello Stato per la ricostruzione e il recupero di beni immobili privati distrutti o danneggiati a seguito del verificarsi di calamità naturali, compresa l'assicurazione per la copertura del rischio incendio di beni immobili di proprietà dei soggetti privati attraverso l'estensione obbligatoria della garanzia per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, quali terremoti, maremoti, frane, alluvioni, inondazioni, fenomeni vulcanici, attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) prevedere misure fiscali agevolate sulle polizze assicurative volte a facilitare, senza che ne derivino perdite di gettito per il bilancio dello Stato, l'estensione obbligatoria della copertura assicurativa delle polizze incendio ai rischi da calamità naturali per i beni immobili privati destinati ad uso residenziale, con particolare riferimento all'abitazione principale, e ad attività produttive e di servizi;

b) prevedere le modalità per un graduale inserimento dell'estensione obbligatoria di garanzia nei contratti in corso per il rischio incendio, da completare entro l'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

c) limitare l'intervento dello Stato alle calamità naturali a seguito delle quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilendo altresì che l'intervento statale non può superare l'importo corrispondente alla differenza tra il rimborso assicurativo e il costo della ricostruzione o del ripristino in migliori condizioni di sicurezza degli im-

ART. **39.**

(Disposizioni in materia di assicurazione e di intervento statale per le calamità naturali).

Identico.

mobili distrutti o danneggiati, quali spostamento di sedime o di sito e miglioramento delle caratteristiche antisismiche delle strutture;

d) disciplinare, con criteri e parametri uniformi, gli interventi statali a favore di soggetti privati danneggiati da calamità naturali, inclusi gli aspetti relativi ad agevolazioni in materia fiscale, sanitaria, di lavoro, di servizio militare, nonché quelli relativi a proroghe di termini tributari, previdenziali, legali e processuali;

e) prevedere la riduzione di una quota compresa tra il 30 e il 60 per cento del contributo che lo Stato eroga con provvedimenti specificamente adottati a favore dei soggetti privati danneggiati i cui beni immobili sono privi di copertura assicurativa per i rischi da calamità naturali, determinando il valore della quota in relazione alle condizioni economiche dei soggetti danneggiati e prevedendo altresì che al di sotto di determinati livelli di reddito sia consentita l'assunzione a carico dello Stato dell'intero costo della ricostruzione o del ripristino in migliori condizioni di sicurezza degli immobili distrutti o danneggiati, di cui alla lettera *c),* purché si tratti di abitazione principale;

f) individuare i casi e le tipologie di beni, oltre quelli realizzati in contrasto con normative e regolamentazioni ambientali, urbanistiche ed edilizie, in relazione ai quali l'intervento dello Stato viene ulteriormente limitato o precluso;

g) stabilire i limiti massimi del rimborso assicurativo, tenendo anche conto delle riserve costituite dalle imprese assicuratrici negli anni ad andamento favorevole della sinistralità ed operando in particolare sul piano della individuazione delle somme assicurate e della disciplina delle modalità di determinazione dei premi, prevedendone fasce rapportate al livello di rischio con un aumento del costo connesso all'estensione ai rischi da calamità naturali comunque non superiore al 50 per cento del premio della polizza incendio e prevedendo altresì nei contratti di

assicurazione, relativamente ai rischi da calamità naturali, una franchigia obbligatoria non coperta;

h) favorire il coordinamento tra le compagnie di assicurazione, anche mediante la costituzione di uno o più consorzi, ai fini del più proficuo utilizzo dello strumento della riassicurazione catastrofale, e prevedere appropriate misure per garantire il massimo livello di concorrenzialità tra le imprese assicuratrici;

i) prevedere l'istituzione di un apposito fondo di garanzia;

l) definire i parametri cui fare riferimento per la determinazione del valore delle diverse tipologie di beni assicurati danneggiati e le modalità per un rapido accertamento e liquidazione dei danni da parte delle società di assicurazione;

m) prevedere, a cura del Dipartimento per la protezione civile, la realizzazione di una adeguata campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini su natura, caratteristiche e finalità dell'assicurazione contro i rischi da calamità naturali.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi stessi.

3. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1999, previo parere delle Commissioni di cui al comma 2.

4. La nuova disciplina dell'intervento statale, stabilita nei decreti legislativi di cui al comma 1, riguarda i soggetti privati danneggiati da calamità naturali avvenute trascorsi sei mesi dalla pubblicazione dei

medesimi decreti legislativi nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. A partire dall'esercizio 2002 saranno annualmente iscritte, in un apposito fondo destinato ad interventi di protezione civile per la prevenzione e la riduzione dei rischi da calamità naturali, da attuare secondo programmi adottati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse corrispondenti agli eventuali minori stanziamenti per interventi di ricostruzione e ripristino a seguito di calamità naturali, rispetto alla media degli stanziamenti impegnati a consuntivo nei cinque esercizi precedenti.

ART. 39.

(Sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po).

1. Al solo fine della totale realizzazione di interventi necessari alla sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po interessati dal rischio di eventi alluvionali e calamitosi, è autorizzata l'esecuzione dei lotti di completamento da parte delle imprese esecutrici di lotti precedenti, compresi nella progettazione generale redatta dalle imprese stesse entro il 31 dicembre 1994, approvata dal Magistrato del Po di Parma.

ART. 40.

(Norme per il mercato del gas naturale).

1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas naturale, con particolare riferimento all'attività di trasporto, stoccaggio e distribuzione, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e ri-

ART. **40.**

(Sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po).

Identico.

ART. **41.**

(Norme per il mercato del gas naturale).

Identico.

definire conseguentemente tutte le componenti rilevanti del sistema nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al servizio di pubblica utilità, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'apertura del mercato del gas naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel rispetto dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i relativi obblighi, l'universalità, la qualità e la sicurezza del medesimo, l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi;

b) prevedere che, in considerazione del crescente ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore grado di interconnessione al sistema europeo del gas, le opere infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

c) eliminare ogni disparità normativa tra i diversi operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui siano previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o altra approvazione per costruire o gestire impianti o infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e trattamenti non discriminatori alle imprese;

d) prevedere misure affinché nei piani e nei programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e di stoccaggio di gas sia salvaguardata la sicurezza degli approvvigionamenti, promossa la realizzazione di nuove infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo razionale delle infrastrutture esistenti;

e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del mercato, società separate, e in ogni caso tengano nella loro contabilità interna conti separati per le attività di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e conti consolidati

per le attività non rientranti nel settore del gas, al fine di evitare discriminazioni o distorsioni della concorrenza;

f) garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas;

g) stabilire misure perché l'apertura del mercato nazionale del gas avvenga nel quadro dell'integrazione europea dei mercati sia per quanto riguarda la definizione dei criteri per i clienti idonei su base di consumo per località, sia per facilitare la transizione del settore italiano del gas ai nuovi assetti europei, sia per assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni di reciprocità con gli altri Stati membri dell'Unione europea, uguali condizioni di competizione sul mercato europeo del gas.

ART. 41.

(Disposizioni concernenti il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219).

1. Gli alloggi realizzati nei comuni contermini al comune di Napoli ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all'atto del trasferimento, al patrimonio disponibile dei comuni nel cui territorio sono stati realizzati.

2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese nei comparti in cui ricadono gli alloggi di cui al comma 1 sono acquisite, all'atto del trasferimento, al demanio o al patrimonio del comune destinatario degli alloggi. Con tali opere è trasferita ai comuni l'eventuale residua dotazione finanziaria loro afferente. Le chiese ed i centri parrocchiali, con le relative pertinenze, sono trasferite alla curia vescovile competente per territorio.

3. Il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, gestisce il

ART. **42.**

(Disposizioni concernenti il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219).

Identico.

contenzioso di competenza dello Stato e predispone, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 6, un piano per la definizione e chiusura del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Il piano, tenendo conto dello stato di attuazione, individua gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di completamento necessari per l'ultimazione delle opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti alla data di entrata in vigore della presente legge e delle relative opere di urbanizzazione, prevedendo lo stralcio dal programma di ricostruzione delle opere non ancora iniziate o in avanzato stato di degrado o che, comunque, in relazione agli oneri previsti per la realizzazione, non risultino più compatibili con l'esigenza prioritaria della definitiva chiusura del programma di cui al citato titolo VIII; le convenzioni con i concessionari aventi ad oggetto le opere stralciate sono risolte di diritto con gli effetti di cui all'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248; il piano individua altresì le relative esigenze finanziarie, inclusi gli oneri del contenzioso, e l'ordine di priorità da seguire. Gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6, lettera *a)*. Il piano è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Il Commissario straordinario, nell'espletamento delle sue funzioni, si avvale del personale già in servizio presso la struttura del Funzionario incaricato dal CIPE alla data del 31 marzo 1996 e di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche; si avvale, altresì, della consulenza di un gruppo di supporto tecnico-giuridico, composto da un consigliere di Stato, da un avvocato dello Stato e da un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il cui parere è sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13 del testo unico

approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Il gruppo di supporto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; con il medesimo decreto è stabilito il relativo compenso da imputare alle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

5. Ferma restando l'utilizzazione delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 3 per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, per l'attuazione del piano di cui al comma 3 e delle connesse spese relative alla gestione commissariale è autorizzato il limite d'impegno ventennale di lire 60 miliardi, a decorrere dall'anno 2000, diretto alla concessione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di contributi ai soggetti competenti che provvedono alla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie, secondo un apposito progetto di riparto approvato con il decreto di cui al comma 3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2000-2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni; entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo è delegato ad

emanare un decreto integrativo e correttivo. I decreti legislativi sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi, fermo restando quanto previsto dal comma 3:

a) definire, da parte del Commissario straordinario di cui al comma 3, il trasferimento delle opere e degli alloggi, ove già non avvenuto, agli enti e comuni destinatari, che dovrà avere luogo, comunque, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

b) assicurare il completamento degli interventi di cui al comma 3 da parte degli enti destinatari, provvedendo allo stralcio di opere secondo i criteri di cui al medesimo comma 3;

c) prevedere idonei strumenti di supporto tecnico e di semplificazione procedurale e amministrativa per l'ultimazione dell'intervento;

d) disciplinare le modalità di utilizzazione degli alloggi e delle opere da parte dei comuni, perseguendo i seguenti obiettivi:

1) recuperare il patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato;

2) verificare le condizioni per la regolarizzazione del rapporto con gli assegnatari o gli occupanti gli alloggi, gestire i relativi rapporti e individuare condizioni agevolative per favorire l'attribuzione in proprietà degli alloggi, mediante riscatto degli alloggi, da parte degli occupanti;

3) provvedere alla gestione delle opere di urbanizzazione secondaria loro trasferite, anche mediante affidamento a terzi, in base a criteri di finalità sociale dell'opera, privilegiando nell'affidamento i soggetti istituzionalmente operanti per il perseguimento di tali finalità ovvero, quando ciò non risulti possibile, in base a criteri di economicità della gestione;

4) prevedere la possibilità per i comuni di stipulare convenzioni con l'Isti-

tuto autonomo per le case popolari (IACP) della provincia di Napoli al fine di instaurare un rapporto di consulenza per la determinazione, ove necessaria, dei canoni e degli algoritmi di capitalizzazione degli stessi al fine del riscatto degli alloggi e della predisposizione dei capitolati di gestione degli immobili trasferiti;

5) prevedere riduzioni del canone per l'assegnazione degli alloggi trasferiti ai comuni ai sensi della presente legge per agevolare i nuclei familiari con basso reddito;

6) prevedere la detraibilità, ai fini del riscatto, delle spese documentate sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge dai soggetti assegnatari ed occupanti per la manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato;

e) disciplinare, anche attraverso il ricorso a conferenze di servizi, la definizione possibilmente transattiva del contenzioso, eventualmente congiunta alla ultimazione delle opere, nonché le relative modalità di pagamento, prevedendo altresì la possibilità, per l'amministrazione, di ottenere, nelle more del procedimento di definizione, la temporanea rinuncia alle azioni esecutive dei titoli giudiziari e lo svincolo delle somme eventualmente pignorate previa corresponsione di un acconto sulle somme portate dal titolo;

f) dettare i criteri necessari al completamento delle procedure di espropriazione in corso;

g) garantire, per tutti i decreti legislativi emanati sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui alle precedenti lettere, la compatibilità finanziaria con le risorse autorizzate dal comma 5 o da altre leggi di finanziamento. 7. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 aprile 1996, n. 186, limitatamente all'articolo 1, 3 giugno 1996, n. 306, 2 agosto 1996, n. 407, 1º ottobre 1996, n. 513, e 20 dicembre 1996, n. 643.

ART. 42.

(Disposizioni riguardanti i servizi pubblici e i servizi a rete).

1. All'articolo 20 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato il comma 4 e al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 ».

Soppresso.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA

ART. 43.

(Riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonché norme in materia di lavori socialmente utili).

1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 31 dicembre 1999, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione delle tipologie e delle diverse misure degli interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni,

ART. 43.

(Riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonché norme in materia di lavori socialmente utili).

1. *Identico:*

a) identica:

tenendo conto delle esperienze e dei risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con particolare riguardo:	
1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di tempo, lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;	1) *identico;*
2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio;	2) *identico;*
3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree territoriali del paese, determinato sulla base di quanto previsto all'articolo 1, comma 2;	3) *identico;*
	4) al grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle diverse aree del Paese;
4) alla finalità di favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro;	**5**) *identico*;
5) alla maggiore intensità della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese nonché per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti;	**6)** alla maggiore intensità della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese**, qualora le stesse abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,** nonché per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti;
b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera *a);*	*b) identica;*

	c) **previsione di misure per favorire forme di apprendistato di impresa e il subentro del tirocinante nell'attività di impresa nonché estensione, per un triennio, delle disposizioni del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di finanziamento;**
c) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni, il sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra i 3 e i 12 mesi, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche dell'attività lavorativa e al territorio di appartenenza, e la eventuale corresponsione di un sussidio, variabile fra le 400.000 e le 800.000 lire mensili;	***d)*** *identica;*
d) rafforzamento delle misure attive di gestione degli esuberi strutturali, tramite ricorso ad istituti e strumenti, anche collegati ad iniziative di formazione professionale, intesi ad assicurare la continuità ovvero nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per rendere più rapidi ed efficienti i processi di mobilità nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;	***e)*** *identica;*
e) razionalizzazione nonché estensione degli istituti di integrazione salariale a tutte le categorie escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione professionale, superando la fase sperimentale prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi istituti di integrazione salariale, con previsione della costituzione di fondi con apporti finanziari di carattere plurimo, tenendo altresì conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva;	***f)*** razionalizzazione nonché estensione degli istituti di integrazione salariale a tutte le categorie escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione professionale, superando la fase sperimentale prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi istituti di integrazione salariale, con previsione della costituzione di fondi **categoriali o intercategoriali** con apporti finanziari di carattere plurimo, tenendo altresì conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva;

f) graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali in caso di disoccupazione, con un trattamento di base da rafforzare ed estendere con gradualità a tutte le categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di copertura, fissando criteri rigorosi per l'individuazione dei soggetti meritevoli di tutela e prevedendo la possibilità, per i lavoratori interessati, di partecipare a corsi di orientamento e di formazione;	***g)*** graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali in caso di disoccupazione, con un trattamento di base da rafforzare ed estendere con gradualità a tutte le categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di copertura, fissando criteri rigorosi per l'individuazione dei soggetti meritevoli di tutela e prevedendo la **obbligatorietà**, per i lavoratori interessati, di partecipare a corsi di orientamento e di formazione**, anche condizionando l'erogazione del trattamento all'effettiva frequenza**;
g) previsione di norme che rafforzino le misure contenute all'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani, al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;	***h)*** previsione di norme**, anche di natura previdenziale,** che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani, al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
h) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi, privilegiando in ogni caso criteri di automaticità, e degli ammortizzatori sociali, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, intese al superamento della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;	***i)*** *identica;*
i) riunione, entro 24 mesi, in uno o più testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali, al fine di consentire la più agevole conoscibilità delle stesse;	***l)*** *identica;*
l) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi dell'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59;	***m)*** previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti**, anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione femminile,** per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi dell'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

m) razionalizzazione dei criteri di partecipazione delle imprese al finanziamento delle spese per ammortizzatori sociali dalle stesse utilizzate;	***n)*** *identica;*
n) previsione che tutte le istanze di utilizzo di istituti di integrazione salariale e di altri ammortizzatori sociali vengano **di norma** esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione;	***o)*** previsione che tutte le istanze di utilizzo di istituti di integrazione salariale e di altri ammortizzatori sociali vengano esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione;
o) adeguamento annuale, a decorrere dal 1° gennaio, dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, come previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;	***p)*** *identica;*
p) previsione, per i soggetti impegnati in attività di utilità collettiva o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle regioni, della copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato, commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione.	***q)*** *identica.*
2. Entro il 28 febbraio 2000 il Governo è delegato ad apportare le necessarie modifiche o integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:	2. *Identico.*
a) adeguamento della disciplina in relazione al nuovo assetto istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;	
b) ridefinizione della disciplina alla luce della legislazione regionale intervenuta in materia a seguito del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;	
c) adeguamento della disciplina per favorire lo sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.	

3. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, sono estese ai cittadini italiani, assunti successivamente al 30 giugno 1989, i quali abbiano prestato servizio continuativo, come civili, da almeno un anno alla data del 30 giugno 1997 nel territorio nazionale, alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito della Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e siano stati licenziati entro il 31 dicembre 1999, in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi.	3. *Identico*.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.	4. *Identico*.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 4.	5. *Identico*.
6. Sino al 31 dicembre 1999, nelle regioni nelle quali non siano stati ricollocati, prepensionati o comunque fuoriusciti almeno il 30 per cento dei lavoratori che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno dodici mesi entro la data del 31 dicembre 1997 e quelli che, già impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili entro la data del 31 dicembre 1997, raggiungano nel corso dell'anno 1998	**6. Fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali possono essere approvati o prorogati progetti di lavori socialmente utili che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o che possono maturare dodici mesi in tale tipo di attività nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999. A tali soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1º**

una permanenza nelle attività di almeno dodici mesi, possono essere approvati solo progetti di lavori socialmente utili destinati ai predetti lavoratori. A tal fine le relative delibere di approvazione diventano efficaci solo dal momento del parere di conformità agli obiettivi di cui al presente comma, accertato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle delibere medesime. Detto parere di conformità viene rilasciato dalla giunta regionale, non appena siano trasferite le competenze della commissione regionale per l'impiego ai nuovi organismi di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

dicembre 1997, n. 468. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1998, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate alle attività progettuali di lavori socialmente utili e non utilizzate per tali finalità rimangono comunque destinate all'attuazione di quanto espressamente previsto nelle disposizioni che riformano gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali. Fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali le Commissioni regionali per l'impiego potranno deliberare, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le singole regioni, di destinare eventualmente le risorse non impegnabili per progetti di lavori socialmente utili alla realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego in armonia con le previsioni della normativa comunitaria.

7. Possono essere approvati progetti di lavori di pubblica utilità promossi, secondo la normativa vigente per le cooperative sociali o loro consorzi ed alle stesse condizioni, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, come definite dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

7. **Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo,** possono essere approvati progetti di lavori di pubblica utilità promossi, secondo la normativa vigente per le cooperative sociali o loro consorzi ed alle stesse condizioni, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, come definite dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

8. Ai lavoratori di cui al comma 6 è riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

8. Ai lavoratori **impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468** è riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

9. Dal 1º gennaio 1999, l'assegno per i lavori socialmente utili è stabilito in lire 850.000 mensili.

9. *Identico*.

10. Nei progetti di pubblica utilità, di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, e al decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, per il finanziamento delle spese relative alla dotazione di attrezzature necessarie per la realizzazione dei piani d'impresa, possono essere utilizzate

10. **In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili in progetti approvati ai sensi delle presenti disposizioni, i trattamenti previdenziali per i lavoratori impegnati in tali progetti di lavori socialmente utili sono**

le risorse del Fondo per l'occupazione nel limite massimo di lire 15 milioni *pro capite*.	**prorogati fino alla conclusione delle relative attività progettuali, nel limite complessivo massimo di lire 90 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.**
11. Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n. 113, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto individua qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori non vedenti.	11. *Identico*.
12. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.	12. *Identico*.
13. I termini del 30 giugno 1998, stabiliti dall'articolo 38, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono prorogati al 31 maggio 1999.	13. *Identico*.
14. All'articolo 2, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: « 31 maggio 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2000 ».	14. *Identico*.
15. Al comma 6, lettera *a),* dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: « a tale data » sono sostituite dalle seguenti: « al 30 novembre 1998 ».	15. *Identico*.
	16. In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali ai sensi del comma 1:
	***a)* per le prestazioni dovute per l'anno 1998 nel settore agricolo il termine di presentazione della domanda per il conseguimento dell'indennità di disoccupazione è differito al 31 maggio 1999; da tale data decorre il termine di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533;**
	***b)* è incrementato da 3.000 a 7.000 unità il limite per i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni;**
	***c)* in favore dei lavoratori titolari di indennità di mobilità con scadenza entro il**

28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'indennità di mobilità è prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12 miliardi. In favore dei lavoratori di cui all'articolo 1-*nonies* del citato decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, l'indennità di mobilità è prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12 miliardi. Il complessivo onere derivante dalla presente disposizione resta determinato nel limite di lire 24 miliardi di cui all'articolo 81, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. È abrogato il primo periodo del comma 7 dell'articolo 81 della citata legge n. 448 del 1998;

***d)* le disposizioni di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, trovano applicazione nel limite massimo complessivo di lire 83 miliardi per gli anni 1998 e 1999;**

***e)* sono prorogati fino al 31 dicembre 1999 e nei confronti di un numero di lavoratori non superiore a 2.500 unità, i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nel limite massimo complessivo di lire 45 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; la proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante;**

f) **al comma 5 dell'articolo 29, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, la parola: « 1996 » è sostituita dalle seguenti: « di ciascun anno e sino al 31 dicembre 2001 » e dopo le parole: « o rideterminata » sono inserite le seguenti: « per l'anno di riferimento »;**

g) **il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può destinare una quota fino a lire 250 miliardi per l'anno 1999, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1999, n. 63;**

h) **all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: « nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento » sono sostituite dalle seguenti: « comparativamente più rappresentative sul piano nazionale »;**

i) **il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media da porre a base per la liquidazione delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al terzo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.**

17. Successivamente alle scadenze dei trattamenti a sostegno del reddito prorogati ai sensi del comma 16 troveranno applicazione le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali previste dai decreti legislativi emanati ai sensi del presente articolo.

18. Il termine per l'esercizio della delega ad emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, è prorogato di novanta giorni.

19. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è aggiunto il seguente periodo: « L'articolo 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica anche ai Centri per l'impiego istituiti dalle amministrazioni provinciali ».

ART. 44.

(Proroga del termine indicato dall'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40).

1. Il decreto legislativo previsto dall'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, è emanato entro il 30 settembre 1999, sulla base dei princìpi e criteri direttivi e con le modalità indicate nel medesimo articolo.

ART. 44.

(Proroga del termine indicato dall'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40).

Identico.

ART. 45.

(Delega al Governo in materia di revisione dell'articolo 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125).

1. In attesa di un'organica riforma della legge 10 aprile 1991, n. 125, al fine di rafforzare gli strumenti volti a promuovere l'occupazione femminile, a prevenire e contrastare le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme intese a ridefinire

ART. 45.

(Delega al Governo in materia di revisione dell'articolo 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125).

1. *Identico:*

e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità, nonché a migliorare l'efficienza delle azioni positive di cui alla medesima legge n. 125 del 1991, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione e razionalizzazione delle funzioni dei consiglieri di parità, anche in relazione al nuovo assetto istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e, in particolare, con:

1) valorizzazione del ruolo nell'ambito ed in relazione con organismi, sedi e strumenti di politica attiva del lavoro e di promozione delle occasioni di impiego, con particolare riferimento alle aree di svantaggio occupazionale e ai processi di riqualificazione e formazione professionale;

2) rafforzamento delle funzioni intese al rispetto della normativa antidiscriminatoria, nonché di quelle relative al contenzioso, in sede conciliativa e giudiziale, avente ad oggetto le discriminazioni per sesso;

b) incremento delle dotazioni per un efficace espletamento delle funzioni, con, in particolare: previsione di permessi retribuiti, ridefinizione dei compensi e dei rimborsi e potenziamento delle strumentazioni operative;

c) ridefinizione dei criteri e del procedimento di nomina dei consiglieri di parità, con valorizzazione delle competenze ed esperienze acquisite;

d) istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo per le attività dei consiglieri di parità, finanziato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con risorse assegnate annualmente nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, nel limite massimo annuo di lire 10 miliardi, nonché dal Dipartimento delle pari opportunità in misura di lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito

a) identica;

b) identica;

c) identica;

d) identica;

dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con definizione dei criteri di assegnazione e ripartizione delle risorse e previsione dell'utilizzabilità delle stesse anche per spese e onorari relativi alle azioni in giudizio promosse dai consiglieri di parità;	
e) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti per effetto della ridefinizione degli strumenti di cui al presente articolo;	*e) identica;*
f) revisione della disciplina delle azioni positive, anche con riferimento ai soggetti promotori, ai criteri e alle procedure di finanziamento di cui all'articolo 2 della citata legge n. 125 del 1991, nonché previsione di strumenti e di misure volti a favorire il rispetto e l'adeguamento alle normative in materia di parità e di non discriminazione tra i sessi, in particolare attraverso il ricorso a misure di carattere premiale.	*f)* revisione della disciplina **del finanziamento** delle azioni positive, anche con riferimento ai soggetti promotori, ai criteri e alle procedure di finanziamento di cui all'articolo 2 della citata legge n. 125 del 1991, nonché previsione di strumenti e di misure volti a favorire il rispetto e l'adeguamento alle normative in materia di parità e di non discriminazione tra i sessi, in particolare attraverso il ricorso a misure di carattere premiale.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.	2. *Identico*.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 2.	3. *Identico*.
4. L'attuazione della delega di cui al presente articolo deve essere esercitata nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le attività dei consiglieri di parità di cui al comma 1, lettera *d)*.	4. *Identico*.

ART. 46.	ART. 46.
(Norme in materia di incompatibilità del personale docente degli enti locali).	*(Norme in materia di incompatibilità del personale docente degli enti locali).*
1. Al fine di estendere le disposizioni in materia di incompatibilità previste per il personale docente dipendente dallo Stato al personale docente dipendente da enti locali, a questo si applica l'articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con esclusione dei commi 4 e 16.	*Identico.*
2. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside di cui al comma 3 dell'articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è ammesso ricorso al sindaco o al presidente della provincia, che decide in via definitiva.	
3. Avverso il diniego di autorizzazione di cui al comma 15 dell'articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è ammesso ricorso al sindaco o al presidente della provincia, che decide in via definitiva.	
ART. 47.	ART. 47.
(Disposizioni in materia di personale degli Enti Parco).	*(Disposizioni in materia di personale degli Enti Parco).*
1. Gli Enti Parco, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevista dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel pieno rispetto dei commi 18 e 20 dell'articolo 39 della medesima legge, nei limiti delle piante organiche esistenti ed approvate e compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie e di bilancio, qualora si siano avvalsi, in fase di avvio, di personale assunto a tempo determinato a seguito di pubblico concorso, per titoli ed esami, espletato mediante prove selettive, che abbia ricoperto per un periodo continuativo di almeno dodici mesi profili professionali contemplati dalle rispettive piante organiche, possono inserire detto personale su domanda nei rispettivi ruoli organici.	*Identico.*

ART. 48.	ART. 48.
(Attuazione degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).	*(Attuazione degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).*
1. Gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, sono erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sulla base dei dati forniti dai comuni stessi secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui ai commi 6 dei predetti articoli. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate nei commi 5 dei medesimi articoli con conguaglio, a fine di ogni esercizio, sulla base di specifiche rendicontazioni.	*Identico.*
ART. 49.	ART. 49.
(Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ e Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno).	*(Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ e Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno).*
1. Per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, nonchè di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle aree economicamente depresse, è conferito, a carico del Fondo per le aree depresse di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, per gli anni 1999, 2000 e 2001, un contributo dello Stato all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella misura massima annua di lire 3.700 milioni.	*Identico.*
2. Allo stesso fine, per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerche e per incrementare l'attività formativa avanzata, è destinata una somma pari a 300 milioni di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 al Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno a carico del Fondo per le aree depresse di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni.	

ART. 50.	ART. 50.
(Disposizioni in materia di indennità di accompagnamento).	*(Disposizioni in materia di indennità di accompagnamento).*
1. All'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente comma:	*Identico.*
« I soggetti riconosciuti invalidi per servizio ai sensi dell'articolo 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, possono accedere al beneficio dell'indennità d'accompagnamento, qualora risultino in possesso dei requisiti sanitari previsti per la relativa concessione e non abbiano beneficiato, per il medesimo evento invalidante, di altri trattamenti pensionistici o di altra indennità di accompagnamento ».	
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1999 e in lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l 'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.	
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	
ART. 51.	ART. 51.
(Fondi disponibili degli enti previdenziali).	*(Fondi disponibili degli enti previdenziali).*
1. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, l'importo dei fondi disponibili degli enti previdenziali relativo all'anno 1996 da destinare agli interventi rientranti nel piano di cui al comma 1 dello stesso articolo 1 si intende riferito ai complessivi fondi disponibili per	*Identico.*

l'anno medesimo al netto di quelli finalizzati alle quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, ed è utilizzabile per quote anche negli anni successivi secondo le effettive disponibilità di tesoreria. Gli interventi sono destinati ad investimenti in immobili per finalità di pubblico interesse (recupero di edifici di valore storico-artistico, realizzazione di strutture sanitarie, di servizio sociale e assistenziale), la cui destinazione d'uso resta vincolata per almeno venti anni. Limitatamente ai predetti interventi, il termine del 31 ottobre 1999 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *d),* della predetta legge n. 270 del 1997 è prorogato al 31 dicembre 1999.

ART. 52.

(Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione e separazione ai fini tariffari, a decorrere dal 1º gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, di seguito denominato « testo unico », delle seguenti gestioni separate:

1) industria;

2) artigianato;

ART. 52.

(Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

1. *Identico:*

a) identica;

3) terziario, per le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie;	
4) altre attività di diversa natura, quali credito, assicurazione, enti pubblici;	
b) revisione, per effetto della disposizione di cui alla lettera *a),* dei criteri di classificazione dei datori di lavoro di cui all'articolo 9 del testo unico;	*b) identica;*
c) previsione di tariffe corrispondenti alle gestioni di cui alla lettera *a),* anche tenuto conto dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché del tasso di infortuni sul lavoro;	*c) identica;*
d) previsione di distinti tassi di premio, determinati ai sensi dell'articolo 40, terzo comma, del testo unico, per i settori di ciascuna delle gestioni di cui alla lettera *a);*	*d) identica;*
e) previsione dell'applicazione delle tariffe di cui alla lettera *c)* anche per le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché previsione della modifica dell'articolo 2, comma 6-*bis,* del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine della determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di un premio integrativo a copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL;	*e) identica;*
f) individuazione di nuovi parametri per la determinazione delle retribuzioni per i prestatori d'opera che non percepiscono retribuzione fissa o accertabile, salvo quanto disposto dall'articolo 118 del testo unico;	*f)* individuazione di nuovi parametri per la determinazione delle retribuzioni per i prestatori d'opera che non percepiscono retribuzione fissa o accertabile, salvo quanto disposto dall'articolo 118 del testo unico**, fermo restando che tali retribuzioni non potranno comunque risultare inferiori al minimale di legge stabilito ai sensi degli articoli 116 e 234 del citato testo unico per la liquidazione delle rendite**;

g) previsione del riordino, anche con riferimento a situazioni pregresse, dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e degli articoli 80 e 146 del testo unico, al fine di ricondurre entro termini temporali certi e predefiniti il potere di rettifica dell'INAIL dei propri provvedimenti errati in materia di prestazioni, precisando, tra l'altro, che il mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'INAIL successivamente al riconoscimento delle prestazioni, purché non riconducibile a dolo o colpa grave e fermo restando il potere di revisione dell'Istituto, ai sensi degli articoli 83, 137 e 146 del testo unico entro i termini ultimi di revisionabilità delle rendite, non integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della rettifica;	*g)* previsione del riordino, anche con riferimento a situazioni pregresse, dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e degli articoli 80 e 146 del testo unico, al fine di ricondurre entro termini temporali certi e predefiniti il potere di rettifica dell'INAIL dei propri provvedimenti errati in materia di prestazioni, precisando, tra l'altro, che il mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'INAIL successivamente al riconoscimento delle prestazioni **conseguente esclusivamente all'impiego di nuove e più precise metodiche o strumentazioni d'indagine**, purché non riconducibile a dolo o colpa grave e fermo restando il potere di revisione dell'Istituto, ai sensi degli articoli 83, 137 e 146 del testo unico entro i termini ultimi di revisionabilità delle rendite, non integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della rettifica;
h) rideterminazione, per l'anno 2000, dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi del settore agricoltura, nonché dell'aliquota contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti, e previsione, per gli anni successivi, della loro rideterminazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio compatibile con le specificità che caratterizzano il settore e ad assicurare il risanamento, l'efficacia e l'economicità della gestione, in relazione agli obiettivi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;	*h) identica;*
i) previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, dell'estensione dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali **anche** ai lavoratori dell'area dirigenziale, ai lavoratori parasubordinati soggetti a rischi lavorativi specifici ed agli sportivi professionisti per i quali vigono previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, e dell'individuazione dei relativi riferimenti retributivi e classificativi ai fini tariffari;	*i)* previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, dell'estensione dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, **ancorchè vi siano** previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche, ai lavoratori dell'area dirigenziale ed agli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, nonché ai lavoratori parasubordinati soggetti a rischi lavorativi specifici; individuazione dei relativi riferimenti retributivi e classificativi ai fini tariffari;

l) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione di congrue risorse economiche, la cui entità sarà definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dirette a sostenere e finanziare, in tutto o in parte, programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale alle normative di sicurezza e igiene del lavoro, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; i progetti saranno approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto secondo i criteri di priorità che dovranno essere determinati attraverso una direttiva quadro da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esercizio della delega di cui al presente comma; nella direttiva saranno fissati anche le modalità di formulazione dei progetti ed i termini di invio, nonché l'entità delle risorse che annualmente l'Istituto destinerà al finanziamento ed al sostegno dei progetti di adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene;	*l)* previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione di congrue risorse economiche, la cui entità sarà definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dirette a sostenere e finanziare, in tutto o in parte, programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale alle normative di sicurezza e igiene del lavoro, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni **ovvero progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994 anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico-visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione;** i progetti saranno approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto secondo i criteri di priorità che dovranno essere determinati attraverso una direttiva quadro da approvare**, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale**, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esercizio della delega di cui al presente comma; nella direttiva saranno fissati anche le modalità di formulazione dei progetti ed i termini di invio, nonché l'entità delle risorse che annualmente l'Istituto destinerà al finanziamento ed al sostegno dei progetti di adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene;
m) previsione di criteri per l'aggiornamento e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali;	*m)* previsione di criteri per l'aggiornamento e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali**, fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle, non comprese nell'elenco, delle quali il lavoratore dimostri l'origine lavorativa**;
n) previsione di un sistema di rivalutazione delle rendite secondo uno schema misto che preveda annualmente la rivalutazione ai prezzi con assorbimento di tale incremento nell'anno in cui scatterebbe, sulla base della vigente legislazione,	*n) identica;*

la rivalutazione connessa alla variazione delle retribuzioni;	
o) previsione della revisione del sistema di finanziamento e del livello della contribuzione riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonché quelli del comparto delle Amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse rinvenienti per tali finalità dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;	*o) identica;*
	***p)* revisione della normativa in materia di cumulo fra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita per i superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai sensi dell'articolo 85 del testo unico;**
p) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, della destinazione, da parte dell'INAIL, sulla base degli indirizzi emanati dal proprio organo di indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le iniziative delle regioni, di una quota parte delle somme annualmente incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione, per promuovere o finanziare progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonché per sostenere o finanziare, in tutto o in parte, progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro.	***q***) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, della destinazione, da parte dell'INAIL, sulla base degli indirizzi emanati dal proprio organo di indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le iniziative delle regioni, di una quota parte delle somme annualmente incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione, per promuovere o finanziare progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonché per sostenere o finanziare, in tutto o in parte, **sulla base di criteri e modalità approvati dal consiglio di amministrazione, in forma analoga a quanto previsto per i progetti di cui alla lettera *l),*** progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro;

	r) **riordinamento organico dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni, prevedendo:**
	1) l'obbligo, specificamente sanzionato, per i gestori pubblici e privati di forme di assicurazione infortuni, professionali e non professionali, di comunicare al Casellario le informazioni necessarie per identificare il soggetto, le cause e le circostanze dell'infortunio, e i postumi, nei modi e nei termini disciplinati da apposito regolamento ministeriale;
	2) l'obbligo per il Casellario di fornire ai soggetti di cui al numero 1) informazioni aggregate ovvero sull'esistenza di precedenti, con modalità che utilizzino nella misura massima possibile le moderne tecnologie comunicative;
	3) un ordinamento del Casellario che, ferma restando la utilizzazione dei servizi tecnici dell'INAIL, ne garantisca l'autonomia con previsione di una separata gestione nell'ambito del bilancio dell'INAIL e di un organo di governo e gestione espressione dei soggetti interessati;
	s) **previsione, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito del relativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi;**
	t) **semplificazione e snellimento delle procedure, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;**
	u) **previsione di una specifica disposizione per la tutela dell'infortunio *in itinere* che recepisca i principi giurisprudenziali consolidati in materia.**
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari almeno	2. *Identico.*

sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Disposizioni correttive e integrative dei decreti di cui al comma 1 possono essere adottate con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.	
3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.	3. *Identico*.
4. Il Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è integrato da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.	4. *Identico*.
5. I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La presente disposizione si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).	5. I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza**. La rateizzazione di pagamento prevista dalle citate norme si applica anche alla regolarizzazione del premio di cui al quinto comma dell'articolo 28 del testo unico.** La presente disposizione si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
6. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente: « I premi e i contributi sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la posizione assicurativa, già in atto presso l'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove	6. *Identico*.

presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata ». La presente disposizione non si applica ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Al fine di attuare il trasferimento all'INAIL delle funzioni in materia assicurativa già trasferite all'INPS a seguito della soppressione dello SCAU, il decreto di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. *Identico*.

ART. 53.

(Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che alla gestione del « Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato » non si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni.

ART. 53.

(Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).

Identico.

ART. 54.

(Riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli enti pubblici di previdenza e di assistenza, perseguendo l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi ed attenendosi, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dalla legge 14

ART. 54.

(Riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza).

1. *Identico:*

gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione per incorporazione di enti con finalità o funzioni identiche, omologhe o complementari, tendenzialmente in un solo ente per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed in due enti separati per le altre funzioni previdenziali ed assistenziali in favore dei dipendenti di amministrazioni pubbliche e, rispettivamente, di ogni altro beneficiario, nonché previsione di eventuale soppressione dei fondi speciali relativi ai lavoratori dipendenti previsti presso l'INPS e loro confluenza, con evidenza contabile, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e con possibilità di armonizzazione al regime generale del complesso delle aliquote contributive dovute al relativo settore nel rispetto degli equilibri di bilancio della finanza pubblica;

a) identica;

b) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché degli enti, inclusi gli enti di previdenza e assistenza dei professionisti, per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico;

b) identica;

c) distinzione e separazione della funzione di gestione amministrativa da quella di indirizzo e vigilanza, in coerenza con i principi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, allo scopo di evitare sovrapposizioni o conflitti tra gli organi rispettivi nel rispetto, comunque, dei poteri demandati alla dirigenza;

c) identica;

d) attribuzione di tutte le funzioni di gestione ad un solo organo collegiale ristretto, nominato dal Governo sulla base di rigorosi criteri di professionalità, e previsione della nomina del presidente, in coerenza con la normativa contenuta nella legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni, e nell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) identica;

e) riduzione funzionale del numero di componenti degli attuali organi di indirizzo e vigilanza;	*e)* **adeguamento** funzionale del numero di componenti degli attuali organi di indirizzo e vigilanza;
f) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi;	*f)* omogeneità di organizzazione per enti **pubblici** omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi;
g) distinzione e separazione degli apparati serventi dell'organo di indirizzo e vigilanza da quelli dell'organo di gestione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera *o),* della legge 15 marzo 1997, n. 59;	*g) identica;*
h) definizione delle funzioni della dirigenza in coerenza con i princìpi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;	*h) identica;*
i) decentramento territoriale degli enti, in sintonia con il principio di distinzione e separazione della funzione di indirizzo e vigilanza da quella di gestione amministrativa e di quest'ultima dalla gestione operativa, come previsto dall'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;	*i) identica;*
l) razionalizzazione ed omogeneizzazione degli attuali poteri di vigilanza ministeriali finalizzati anche alla verifica della coerenza dell'attività degli enti stessi con gli indirizzi di politica generale e nuova disciplina del commissariamento degli enti;	*l) identica;*
m) razionalizzazione del controllo della Corte dei conti, in coerenza con i principi di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20;	*m) identica;*
n) contenimento delle spese di funzionamento e dei costi organizzativi e gestionali, anche attraverso il ricorso a forme di concertazione per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi e l'utilizzo in comune di contraenti ovvero di strutture operative specializzate nonché di nuclei di valutazione;	*n) identica;*

o) promozione delle sinergie tra gli enti e, in particolare, della mobilità e dell'utilizzo ottimale delle strutture impiantistiche.

o) identica.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Disposizioni correttive e integrative dei predetti decreti possono essere adottate con il rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

2. *Identico.*

3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

3. *Identico.*

ART. 55.

(Disposizioni in materia previdenziale).

ART. 55.

(Disposizioni in materia previdenziale).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 54, con riferimento all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e al riordino del relativo regime previdenziale, il Governo deve attenersi, oltre che ai princìpi e criteri direttivi ivi indicati, anche ai seguenti:

1. *Identico.*

a) costituzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, presso l'INPS di due gestioni speciali riguardanti i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti, ovvero, in relazione agli equilibri gestionali, previsione, ove ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di forme gestorie di diritto privato;

b) trasferimento delle strutture, delle funzioni e del personale dell'Ente in relazione a quanto previsto alla lettera *a);*

c) applicazione al personale trasferito del trattamento giuridico, economico e previdenziale in godimento alla data di soppressione dell'Ente, nonché riconoscimento allo stesso personale della facoltà di optare per la permanenza nel settore pubblico ove si proceda alla privatizzazione delle gestioni;

d) revisione dei criteri di individuazione dei soggetti assicurati, in relazione ai cambiamenti intervenuti sia nelle figure professionali sia nelle nuove attività connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli o di materiale artistico e con riferimento ai contratti collettivi di lavoro;

e) adeguamento del massimale di cui all'articolo 12, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, come sostituito dall'articolo 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;

f) modificazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, al fine di coordinarle con il decreto legislativo emanato ai sensi del presente articolo, prevedendo, altresì, l'operatività delle modifiche apportate dalla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi n. 182 del 1997 e n. 166 del 1997;

g) revisione, relativamente alla categoria degli sceneggiatori dialoghisti adattatori, della base contributiva;

h) revisione della base contributiva e dell'inquadramento relativamente alla particolare categoria di lavoratori dello spettacolo che operano sistematicamente in modo intermittente, cambiando anche quotidianamente luoghi e datori di lavoro;

i) omogeneizzazione del trattamento per tutti i lavoratori che prestano, a tempo determinato, attività tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

l) intensificazione del controllo sugli adempimenti degli obblighi contributivi attraverso una razionalizzazione e un coordinamento delle attività degli enti di settore interessati.

2. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. *Identico*.

a) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'importo della contribuzione da versare al Fondo non può essere inferiore a lire 50.000 mensili. »;

2) il comma 2 è abrogato;

b) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Tenuto conto della peculiarità della forma di assicurazione di cui al presente decreto, i coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico sono specificamente determinati in apposite tabelle, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Con le medesime modalità, i coefficienti così determinati possono essere variati su proposta del comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica ».

3. Per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto di tredici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e

3. *Identico*.

sei eletti dagli iscritti al Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni.

4. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo.

4. *Identico*.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana il regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione del Fondo di cui al comma 3 e provvede quindi alla convocazione delle elezioni, informando tempestivamente gli iscritti della scadenza elettorale e del relativo regolamento elettorale, nonché istituendo i seggi presso le sedi INPS.

5. *Identico*.

6. Ai componenti del comitato amministratore è corrisposto un gettone di presenza nei limiti finanziari complessivi annui di cui al comma 7.

6. *Identico*.

7. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 3, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

7. *Identico*.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. *Identico*.

9. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

9. *Identico*:

a) **all'articolo 6, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:**

« 1-*ter*. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono gestire il servizio di raccolta dei contributi da versare ai Fondi pensione e di erogazione

delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale e la cui gestione dovrà essere organizzata secondo le stesse modalità e gli stessi criteri indicati nel comma 1-*bis* ».

a) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* L'iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c).* Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale »;

b) *identica:*

b) all'articolo 10, comma 3-*ter,* dopo le parole: « In mancanza di tali soggetti » sono inserite le seguenti: « o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo »;

c) *identica;*

c) all'articolo 18-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-*bis.* Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre

d) *identica.*

1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ».	
10. Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 59, comma 3, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo al periodo entro il quale possono essere stipulati accordi con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, per la trasformazione delle forme pensionistiche di cui al medesimo comma, è prorogato di ulteriori dodici mesi.	10. *Identico*.
11. Il personale dipendente dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, appartenente ai livelli VIII e IX, può essere comandato, previo assenso degli interessati, nel limite massimo di 20 unità e per la durata di un triennio, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'espletamento di attività nel settore previdenziale. I relativi oneri, compresi quelli accessori al trattamento economico, restano a carico delle amministrazioni di provenienza. **Il periodo di tre anni di cui all'articolo 9-*sexies*, comma 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è prorogato per un ulteriore triennio.**	11. Il personale dipendente dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, appartenente ai livelli VIII e IX, può essere comandato, previo assenso degli interessati, nel limite massimo di 20 unità e per la durata di un triennio, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'espletamento di attività nel settore previdenziale. I relativi oneri, compresi quelli accessori al trattamento economico, restano a carico delle amministrazioni di provenienza.
12. Il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-*bis,* comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º giugno 1991, n. 166, non è dovuto per le contribuzioni o somme versate al fondo di previdenza complementare « Fiorenzo Casella ». Al relativo onere, valutato in lire 5,5 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.	12. *Identico*.

13. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a versare il trattamento di fine rapporto maturato dagli operai assunti a tempo determinato da essi dipendenti ad un fondo nazionale ovvero fondo di previdenza complementare, nei termini e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e congiuntamente stipulanti. I datori di lavoro che non ottemperano all'obbligo sono esclusi dalle agevolazioni contributive previste dalle leggi vigenti.	13. *Identico*.
14. All'articolo 75, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono fatti, in ogni caso, salvi i verbali aziendali di recepimento sottoscritti tra le parti entro la data di entrata in vigore della presente legge ».	14. *Identico*.
15. Il termine del 30 settembre 1998 previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, è prorogato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.	15. *Identico*.
16. Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati dalle aziende della provincia di Frosinone dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1996, dovuti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, è effettuato in 40 rate trimestrali di pari importo, e con la sola applicazione degli interessi di dilazione in misura pari al tasso di interesse legale, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione debbono farne richiesta all'ufficio dell'INPS territorialmente competente, entro il secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui alla presente disposizione, l'INPS è tenuto a rilasciare i certificati di regolarità contributiva, anche ai fini della partecipazione ai	16. Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati dalle aziende della provincia di Frosinone dal 1° **luglio** 1994 al 30 novembre 1996, dovuti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, è effettuato in 40 rate trimestrali di pari importo, e con la sola applicazione degli interessi di dilazione in misura pari al tasso di interesse legale, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione debbono farne richiesta all'ufficio dell'INPS territorialmente competente, entro il secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui alla presente disposizione, l'INPS è tenuto a rilasciare i certificati di regolarità contributiva, anche ai fini della partecipazione ai

pubblici appalti, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altra causa.

17. All'articolo 12 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **il comma 1 è sostituito dal seguente:**

« *1*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili di cui all'articolo 1 alla data del 1º gennaio 1999. »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis* I contributi previsti ai sensi della lettera *c)* del comma 5 possono essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui alla lettera *a)* del comma 5, in aggiunta al contributo a fondo perduto ivi previsto. »;

c) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *b)* e *c),* destinati ai soggetti di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino a tutto il 1999 ».

18. Le imposte risultanti dalle operazioni di conguaglio di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relative ai redditi percepiti nell'anno 1998 dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative e da quelli impegnati nei piani di inserimento professionale sono trattenute in sei rate ovvero nel numero più elevato di rate consentito dalla durata del rapporto con il sostituto d'imposta se questo è inferiore al periodo necessario a trattenere le predette imposte in sei rate.

pubblici appalti, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altra causa.

17. *Identico:*

soppressa;

a) *identica;*

b) *identica.*

18. *Identico.*

ART. 56.

(Utilizzo dei proventi derivanti da sanzioni in materia di lavoro sommerso).

1. Il comma 2 dell'articolo 79 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

« *2.* Al medesimo fine di cui al comma 1, una quota pari al 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del lavoro-servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro è destinata a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attività ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite le modalità di assegnazione e di utilizzo delle somme di cui al presente comma ».

2. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire tre miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

ART. 56.

(Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello).

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale del 2 per cento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,

ART. **57.**

(Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello).

Identico.

n. 135, è elevata al 3 per cento. All'onere, valutato in lire 250 miliardi annue, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998. All'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 67 del 1997, l'ultimo periodo è soppresso.

ART. 57.

(Disposizioni organizzative per l'attuazione delle deleghe).

1. Ai fini dell'attuazione dei provvedimenti delegati di cui al presente Capo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga ad ogni altra disposizione, è autorizzato ad utilizzare per il periodo previsto per l'adozione dei relativi provvedimenti attuativi:

a) esperti, anche estranei alle amministrazioni pubbliche, fino ad un massimo di sei unità;

b) collaboratori assunti a tempo determinato con contratto di lavoro di durata non superiore a dodici mesi, rinnovabile una sola volta, fino ad un massimo di cinque unità; a tale personale si applicano le vigenti disposizioni in materia;

c) un contingente non superiore a otto unità di dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici, di qualifica non dirigenziale. 2. Il personale di cui al comma 1, lettera *a),* se appartenente ad una amministrazione pubblica, e lettera *c),* mantiene la posizione giuridica, anche di comando o di fuori ruolo, e il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento ed i relativi oneri rimangono a carico delle amministrazioni presso le quali il personale prestava servizio. Agli esperti, anche estranei all'amministrazione, è corrisposto un compenso deter-

ART. **58.**

(Disposizioni organizzative per l'attuazione delle deleghe).

Identico.

minato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere, valutato in lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

ART. 58.

(Assunzioni di unità dell'Arma dei Carabinieri).

1. Per le esigenze delle Direzioni provinciali del lavoro delle nuove province istituite ai sensi dei decreti legislativi 6 marzo 1992, nn. 248, 249, 250, 251, 252 e 253, 27 marzo 1992, n. 254, e 30 aprile 1992, n. 277, è autorizzata l'assunzione, in eccedenza alla dotazione organica di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, come modificato dall'articolo 9-*bis,* comma 14, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, di trenta unità dell'Arma dei carabinieri. All'assunzione predetta si provvede nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

ART. 59.

(Integrazione dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni

ART. **59.**

(Assunzioni di unità dell'Arma dei Carabinieri).

Identico.

ART. **60.**

(Integrazione dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

Identico.

di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternità e dell'assegno al nucleo familiare ».

ART. 60.

(Utilizzazione di fondi INAIL).

1. I fondi disponibili dell'INAIL per gli anni 1997-2000, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono destinati ad investimenti in strutture sanitarie e centri di accoglienza per invalidi, nelle regioni carenti di tali strutture, secondo un programma concordato con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed in centri di ricerca per la sicurezza del lavoro e di studi delle malattie professionali.

Soppresso.

ART. 61.

(Disposizioni in materia di previdenza integrativa degli enti di cui alla legge20 marzo 1975, n. 70).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo contrattuale di comparto saranno istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale a rapporto d'impiego degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1999 i fondi per la previdenza integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per i di-

ART. 61.

(Disposizioni in materia di previdenza integrativa degli enti di cui alla legge20 marzo 1975, n. 70).

Identico.

pendenti dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo nonché la gestione speciale costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono soppressi, con contestuale cessazione delle corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi.

3. In favore degli iscritti ai fondi di cui al comma 2 è riconosciuto il diritto all'importo del trattamento pensionistico integrativo calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi che restano a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianità contributive maturate alla data del 1° ottobre 1999. Tali importi, rivalutati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, saranno erogati in aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di base.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, gli oneri relativi ai trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti in essere, e agli importi di pensione calcolati ai sensi del comma 3, restano a carico del bilancio dei rispettivi enti, presso i quali è istituita apposita evidenza contabile. A tale contabilità, alla quale faranno altresì carico gli oneri per i trattamenti pensionistici erogati fino al 30 settembre 1999, vanno inoltre imputate le somme che a qualsiasi titolo risulteranno a credito dei medesimi fondi, nonché il gettito del contributo di cui al comma 5.

5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 è applicato un contributo di solidarietà pari al 2 per cento sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi e la gestione speciale di cui al comma 2.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo minimo individuale dei trattamenti pensionistici liquidati, a far tempo dal 1° gennaio 1995, dalla gestione speciale costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è

pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile nella gestione speciale per ogni anno di servizio utile fino ad un massimo del 20 per cento e comunque non inferiore al trattamento minimo di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria aumentato del 25 per cento per quarant'anni di servizio utile. Il trattamento pensionistico complessivo annuo non può in ogni caso essere superiore all'importo della retribuzione pensionabile annua presa in considerazione ai fini del calcolo della prestazione spettante secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche agli ex dipendenti provenienti da enti interessati a provvedimenti di scorporo delle gestioni sanitarie, optanti per il mantenimento dell'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e nei fondi di previdenza integrativa costituiti presso gli enti stessi, ai quali il trattamento continua ad essere assicurato dai fondi predetti.

8. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 cessano le contribuzioni dovute alla gestione di cui al comma 6. In aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico del regime obbligatorio di base, agli iscritti alla gestione è riconosciuto il diritto all'erogazione della quota di pensione integrativa calcolata sulla base delle disposizioni contenute nel predetto comma 6 e delle anzianità assicurative utili maturate alla data del 31 dicembre 1998.

9. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.

ART. 62.

(Modifiche al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323).

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito,

ART. 62.

(Modifiche al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323).

Identico.

con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, le parole « 1997 e 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « 1997, 1998 e 1999 » e le parole « 1996 e 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « 1996, 1997 e 1998 ».

ART. 63.

(Integrazione del Fondo per l'occupazione e interventi in materia di formazione continua).

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 670 miliardi per l'anno 1999, di lire 290 miliardi per l'anno 2000 e di lire 210 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

2. In attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *d),* della legge 24 giugno 1997, n. 196, è stabilita a decorrere dall'anno 1999 in lire 200 miliardi la quota di gettito dei contributi di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinata agli interventi di cui al medesimo articolo 17, comma 1, lettera *d).* Conseguentemente, per assicurare la continuità degli interventi di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

3. Entro il 30 novembre di ciascun anno, i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione verificano, secondo le rispettive competenze, le attività di formazione e istruzione professionale svolte dalle regioni e dagli altri soggetti pubblici e trasmettono al Parlamento una relazione dettagliata contenente l'elenco delle attività svolte, dei soggetti che le svolgono, del personale impiegato nello svolgimento, dei costi, con la specificazione delle parti a carico di soggetti pubblici, del numero delle persone a cui è stata impartita la formazione e degli effetti occupazionali della formazione con riferimento ai medesimi soggetti.

ART. 63.

(Integrazione del Fondo per l'occupazione e interventi in materia di formazione continua).

Identico.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 870 miliardi per l'anno1999, a lire 490 miliardi per l'anno 2000 e a lire 410 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 64.

(Obbligo di frequenza di attività formative).

1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

a) nel sistema di istruzione scolastica;

b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;

c) nell'esercizio dell'apprendistato.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto col conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.

ART. 64.

(Obbligo di frequenza di attività formative).

1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito**, a decorrere dall'anno 1999-2000,** l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

a) identica;

b) identica;

c) identica.

2. *Identico*.

3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.

3. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:

a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001;

b) a carico del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Con regolamento da adottare su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 3 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, lettera *a)*, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2

4. *Identico*.

5. Con regolamento da adottare**, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*,** su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,** sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo**, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3,** e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma **4** tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma **4**, lettera *a)*, una quota fino

la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 3 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 65.

(Istruzione e formazione tecnica superiore).

1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma col possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli *standard* dei diversi percorsi dell'IFTS, i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'articolo 142, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. **Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste all'articolo 16 della citata legge n. 196 del 1997.** Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 3 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 65.

(Istruzione e formazione tecnica superiore).

Identico.

2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla programmazione e alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese, tra loro associati anche in forma consortile.

3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti è valida in ambito nazionale.

ART. 66.

(Soppressione di fondi speciali di previdenza INA).

1. A decorrere dal 30 giugno 1999 i fondi speciali di previdenza per gli impie-

ART. 66.

(Soppressione di fondi speciali di previdenza INA).

Identico.

gati gestiti dall'Istituto nazionale assicurazioni spa (INA spa), per effetto di contratti collettivi nazionali di lavoro, sono soppressi. Dalla stessa data cessa l'obbligo della contribuzione e le disponibilità economiche esistenti presso i fondi soppressi sono trasferite al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in apposita evidenza contabile. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono determinati le modalità ed i criteri per l'attuazione del presente articolo e in particolare per la regolamentazione delle posizioni maturate.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

ART. 67.

(Trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto l'utilizzo dell'accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all'articolo 2120 del codice civile, per sviluppare le forme pensionistiche integrative di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ed alla legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominate « Fondi pensione », secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione, in alternativa al versamento in contanti dell'accantonamento annuale e previo accordo fra le fonti istitutive di Fondi pensione, e con il consenso del lavoratore interessato, dell'attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari di

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

ART. 67.

(Trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto).

1. *Identico.*

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominati « strumenti finanziari », di congruo valore emessi dall'impresa debitrice del TFR ovvero da società controllate o controllanti della stessa o controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa, di seguito denominate « società del gruppo », ovvero da qualificati operatori finanziari;

b) definizione, nel rispetto dei diritti dei soci, di modalità semplificate di emissione e di conversione degli strumenti finanziari in partecipazione al capitale di rischio dell'emittente, nonché di misure compensative idonee a consentire il funzionamento dell'ipotesi prevista alla lettera *a)* nell'ambito di società del gruppo;

c) definizione della tipologia degli strumenti finanziari da emettere e delle relative modalità tecniche di emissione e di eventuale conversione, in sede di contrattazione aziendale. Gli strumenti finanziari sono affidati al gestore di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a), b)* e *c),* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, previa attestazione di congruità da parte dello stesso e manifestazione della relativa disponibilità a riceverli; previsione di meccanismi idonei ad attribuire ai gestori le opzioni sugli strumenti finanziari ed a semplificarne la negoziazione;

d) applicazione del regime disciplinato dalla presente legge, limitatamente alle aziende e ai lavoratori che concordano di devolvere ai fondi pensione la quota non ancora impegnata, in base a disposizioni normative o contratti nazionali, del TFR dell'anno in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal presente articolo e di quello dei tre anni successivi, con possibile concentrazione di un importo corrispondente anche in una o più operazioni da porre in essere nello stesso arco temporale;

e) applicazione del regime tributario previsto per il versamento dell'accantonamento annuale del TFR alle operazioni previste alle lettere da *a)* a *d);* applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per

le operazioni medesime e rilevanza delle stesse, se aventi per oggetto l'emissione di partecipazioni al capitale, ai fini dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, con possibile estensione del regime previsto dall'articolo 6, comma 1, dello stesso decreto, all'ingresso di qualificati operatori finanziari nel capitale dell'impresa emittente; estensione del medesimo regime anche agli aumenti di capitale e, a decorrere dalla conversione, alle emissioni di prestiti obbligazionari, convertibili in azioni, non finalizzati all'emissione di strumenti finanziari, se dedicati al versamento del TFR ai Fondi pensione;

f) previsione, nel caso di mancato ricorso all'emissione di strumenti finanziari, della messa a disposizione dell'impresa debitrice della garanzia che assiste il TFR, di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, per un importo corrispondente al TFR versato in contanti a Fondi pensione, a condizione che lo stesso venga sostenuto con l'accensione di uno specifico finanziamento a ciò dedicato; trasferimento di tale garanzia al Fondo pensione nell'ipotesi di emissione di strumenti finanziari in forma di titoli di debito;

g) per le imprese con numero di dipendenti inferiore a 50 in media d'anno, che non procedono all'emissione di strumenti finanziari, elevazione in funzione compensativa della misura dell'accantonamento previsto nell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, in relazione agli oneri finanziari connessi con l'esborso derivante dal versamento in contanti del TFR;

h) definizione degli incentivi di cui alle lettere *e)* e *g)* entro il limite massimo di lire 50 miliardi per l'anno 1999 e di lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000;

i) previsione di misure di coordinamento ed armonizzazione, nella salvaguardia delle quote di TFR già destinate ai Fondi pensione, idonee a raccordare le disposizioni della presente legge con quelle

del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e della legge 8 agosto 1995, n. 335, con possibilità di procedere all'emanazione di disposizioni integrative e correttive entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma.

2. Al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

2. *Identico.*

3. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

3. *Identico.*

a) al comma 4-*bis,* primo periodo, dell'articolo 6, le parole: « ad almeno tre diversi » sono sostituite dalle seguenti: « attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale a »;

b) al comma 4-*bis,* secondo periodo, dell'articolo 6, dopo le parole: « alle diverse tipologie di servizio offerte », è aggiunto il seguente periodo: « Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori »;

c) dopo l'articolo 6-*bis,* è inserito il seguente:

« ART. 6-*ter. (Convenzioni) — 1.* Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 6, commi 2, 2-*bis* e 3, e all'articolo 6-*bis,* nonché per la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi amministrativi, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio

offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. »;

d) al comma 4 dell'articolo 16, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: « La COVIP delibera, nei limiti delle risorse già disponibili, in ordine alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, in ordine al trattamento giuridico ed economico del personale e all'ordinamento delle carriere applicando l'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché in ordine alla disciplina delle spese ed alla composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i princìpi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 »; il quarto ed il quinto periodo sono abrogati;

e) al comma 5 dell'articolo 16, sono abrogati il terzo e il quarto periodo;

f) al comma 5-*bis* dell'articolo 16, dopo le parole: « I regolamenti », sono aggiunte le seguenti: « , le istruzioni di vigilanza », e dopo le parole: « dalla commissione » sono aggiunte le seguenti: « per assolvere i compiti di cui all'articolo 17 ».

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzial-

4. *Identico*.

mente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. **Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione della presente legge ed** è tenuto a presentare al Parlamento una relazione sugli effetti derivanti dall'applicazione del presente articolo e dei decreti legislativi che ne deriveranno, con periodicità annuale per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con periodicità triennale negli anni successivi.

5. **Il Governo** è tenuto a presentare al Parlamento una relazione sugli effetti derivanti dall'applicazione del presente articolo e dei decreti legislativi che ne deriveranno, con periodicità annuale per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con periodicità triennale negli anni successivi.

ART. 68.

(Disposizioni finali).

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo ove sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-5809A
Lire 4900